Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Martedì, 18 ottobre** — **Numero 242**

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Règno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 691 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo di disciplinare con decreti Reali le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel capitolo XII, titolo II, del regolamento approvato con R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª), relative all'importazione temporanea di ferri in lamiere, spranghe o verghe per la costruzione di ponti e tettoie, sono estese ai ferri medesimi destinati alla costruzione delle altre opere seguenti: cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi ed altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche, ed ossature metalliche in genere.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 692 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro in Torino nell'anno 1911 godranno della protezione temporanea accordata dalla legge del 16 luglio 1905, n. 423, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto del 19 aprile 1906, n. 204.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 708 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia italiana:

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri di accordo col ministro di grazia e giustizia e col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso ordinamento giudiziario per la Somalia italiana, visto d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SPINGARDI — DI SAN GIULIANO — FANI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO
per l'amministrazione della giustizia.

Delle autorità giudiziarie.

Art. 1.

Le autorità giudiziarie della « Somalia italiana » sono:

A) Per le cause in cui siano interessati cittadini italiani o stranieri equiparati ad essi nel godimento dei diritti civili o individui di truppa non italiani in effettivo servizio:

1° i residenti;
2° il giudice coloniale;
3° la Corte di assise, con assessori italiani;
4° la Corte di appello di Roma;
5° la Corte di cassazione di Roma.

B) Per le cause in cui siano interessati i sudditi coloniali e gli assimilati:

1° i cadi;
2° il tribunale indigeno;
3° la Corte di assise con assessori misti;
4° il governatore;
5° la Corte di cassazione di Roma.

Quando una delle parti sia di religione non mussulmana, il giudizio, su richiesta di essa, sarà deferito al residente.

Art. 2.

Agli effetti del presente ordinamento è considerato come suddito coloniale l'individuo che, non essendo cittadino italiano o cittadino di Stati stranieri riconosciuti, sia nativo della colonia, o appartenga a tribù o a stirpi della stessa.

È del pari considerato come suddito coloniale l'individuo appartenente ad una popolazione africana, il quale presti o abbia prestato servizio stabile presso l'Amministrazione pubblica, o che abbia residenza nella colonia da due anni non interrotti.

È considerato come assimilato lo straniero che appartiene a popolazioni che non hanno un grado di civiltà simile a quella europea.

Art. 3.

Fintanto che non saranno pubblicate norme speciali per la colonia nella stessa si applicheranno per quanto riguarda i cittadini italiani e gli stranieri, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno in quanto le condizioni locali lo consentano.

Art. 4.

Le cause tanto in materia civile che penale in cui siano interessati cittadini o stranieri vengono giudicate in conformità alle leggi italiane quali esse sono applicate in colonia; le cause in cui siano interessati esclusivamente sudditi coloniali o assimilati, vengono giudicate secondo le norme del diritto mussulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario (*testur*), salvo il caso previsto nel seguente art. 5.

Il governatore con decreti motivati può introdurre nel diritto indigeno le modificazioni richieste per renderle compatibili con i principi fondamentali delle leggi italiane.

Art. 5.

I sudditi coloniali o gli assimilati, che non vogliono accettare le giurisdizioni per essi vigenti, possono adire, meno per le questioni riguardanti il loro stato personale e le relazioni di famiglia, le giu-

risdizioni stabilite per gli italiani e saranno soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nella colonia. In ogni caso ai rapporti giuridici costituiti sotto un determinato diritto, saranno applicate le norme del diritto medesimo.

Art. 6.

Nel caso di delitti commessi da funzionari in servizio nella colonia che abbiano funzioni di governo o da ufficiali del R. esercito aventi comando di reparti di truppa non inferiori ad una compagnia o da ufficiali della R. marina di grado equiparato, il processo sarà rimesso all'autorità giudiziaria del Regno designata dalla Corte di cassazione di Roma secondo la competenza stabilita dal Codice di procedura penale del Regno, semprechè il delitto importi, secondo il Codice penale italiano, in mancanza di norme speciali per la colonia, una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel minimo, ad un anno.

Nei casi in cui il giudizio, in base alla disposizione suddetta, sia di competenza dell'autorità giudiziaria italiana della colonia, detta autorità potrà o di sua iniziativa, o su richiesta del governatore, ordinare che il processo sia fatto a porte chiuse, qualora la pubblicità di esso possa riuscire dannosa al prestigio dei funzionari governativi.

Agli atti di istruzione procederanno le autorità giudiziarie della colonia, secondo le norme degli articoli 22, 23 e 24 del presente regolamento.

Compiuti gli atti di istruzione, gli atti stessi saranno trasmessi al procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma per la designazione di cui al primo capoverso, qualora il processo debba essere rimesso alle autorità giudiziarie del Regno.

Art. 7.

Il numero, le residenze, le circoscrizioni delle autorità giudiziarie sono determinate con decreto del governatore.

Personale giudiziario.

Art. 8.

Il giudice è scelto tra i magistrati del Regno, di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re, e conserva il suo grado nel ruolo organico del Regno. Tale incarico è dato con decreto Reale, sulla proposta dei ministri degli esteri e di grazia e giustizia.

Art. 9.

Il giudice presta giuramento innanzi al governatore.

Per la disciplina dipende direttamente dal ministro di grazia e giustizia, in conformità dell'ordinamento giudiziario vigente nel Regno.

Art. 10.

È assegnata al giudice, oltre allo stipendio che avrebbe nel Regno, netto da ogni imposta, una indennità di L. 6000 annue.

Art. 11.

Per le licenze ordinarie e straordinarie, per le missioni e per le trasferte all'interno delle colonie, il giudice si considera assimilato ai funzionari del ruolo organico della colonia.

Art. 12.

Le attribuzioni di cancelliere presso il giudice coloniale e presso la Corte di assise possono essere affidate ad un funzionario coloniale. Egli disimpegnerà anche le funzioni di conservatore delle ipoteche.

Art. 13.

Le attribuzioni di ufficiale giudiziario presso il giudice coloniale e la Corte d'assise sono esercitate da un graduato del corpo di polizia e presso le residenze da un milite o da altra persona designata dal residente.

In caso di impedimento può procedersi, con semplice decreto, alla sostituzione con qualsiasi persona.

Art. 14.

All'ufficio del giudice coloniale sarà addetto un interprete permanente.

Della giurisdizione civile e commerciale.

Art. 15.

Il residente conosce, in prima istanza, delle controversie civili e commerciali il cui valore non ecceda le L. 5000; se il valore non supera le L. 500, la sentenza del residente è inappellabile.

Il valore è determinato dalla domanda.

Art. 16.

Il giudice coloniale conosce:

1° in prima istanza, delle controversie civili e commerciali il cui valore ecceda le L. 5000;

2° in grado di appello, delle controversie per un valore superiore alle 500 lire decise in prima istanza dal residente.

Contro le sentenze decise in prima istanza dal giudice coloniale è ammesso l'appello alla Corte di appello di Roma.

Art. 17.

In niun caso è ammesso il ricorso per cassazione.

Art. 18.

I cadi conoscono di tutte le controversie civili e commerciali tra sudditi coloniali e assimilati; le loro decisioni sono appellabili al tribunale indigeno.

Art. 19.

Il tribunale indigeno è composto del cadi più elevato in grado e di due altri cadi o notabili, escluso il cadi che ha pronunciato in prima istanza. Contro le decisioni del tribunale indigeno è ammesso ricorso al governatore.

Art. 20.

Avanti le autorità giudiziarie della colonia le parti possono comparire anche personalmente.

Art. 21.

Il governatore potrà, ove ne sia il caso, accordare esenzione dalle spese e tasse giudiziarie.

Art. 22.

L'esercizio dell'azione penale spetta al giudice della colonia.

Nei riguardi degli indigeni ed assimilati l'azione penale potrà essere esercitata dai residenti e dai cadi per i reati compresi nei limiti della competenza rispettivamente loro assegnata dal presente ordinamento.

Art. 23.

Ogni pubblico ufficiale od agente della forza pubblica il quale venga a conoscenza di un reato di azione pubblica deve denunziarlo alla competente autorità, e quando questa non sia presente è tenuto a procedere alla prima inchiesta ed a raccogliere i primi elementi per l'istruttoria.

Della giustizia penale.

Art. 24.

L'istruttoria per delitti commessi da cittadini o stranieri, ovvero commessi su di loro, è condotta dal giudice coloniale, che può delegare i residenti, o, in loro assenza, altri funzionari coloniali.

Art. 25.

Il residente conosce:

1° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ai tre mesi, o del confino non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non su-

periore nel massimo alle lire mille, quando il delitto sia commesso da cittadini o stranieri;

2° di tutti i delitti non compresi nell'art. 29 commessi in danno di cittadini italiani o stranieri da sudditi coloniali ed assimilati;

3° delle contravvenzioni da chiunque commesse.

Dalle sentenze del residente, salvo quelle pronunciate in materia di contravvenzioni, è ammesso appello al giudice coloniale. In questo caso, contro la decisione del giudice coloniale non è ammesso ricorso.

Art. 26.

Il giudice coloniale conosce dei delitti commessi da cittadini o stranieri, non compresi negli articoli 25 e 29.

Contro la sentenza del giudice coloniale è ammesso ricorso alla Corte di cassazione di Roma.

Art. 27.

Il cadì è competente a giudicare in prima istanza dei reati commessi da sudditi coloniali o assimilati, salvo il disposto degli articoli 25 e 29.

Art. 28.

Dalle sentenze del cadì è ammesso appello al tribunale indigeno, e dalle sentenze del tribunale indigeno è ammesso ricorso al governatore.

Art. 29.

La Corte di assise conosce dei delitti da chiunque commessi per i quali la legge stabilisce una pena più grave di quella restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni, o superiore nel massimo a dieci.

Art. 30.

La Corte di assise si compone del giudice coloniale che la presiede, e di quattro assessori. Questi col presidente giudicano del fatto: spetta al presidente esclusivamente decidere le questioni di diritto ed applicare la pena.

Gli assessori sono nominati in numero di dodici, sei tra cittadini italiani e sei tra sudditi coloniali, anno per anno, dal governatore nelle cui mani prestano giuramento. La formula del giuramento per i cittadini italiani è quella usata dalla magistratura: per i sudditi coloniali è quella del loro rito religioso.

Art. 31.

Quando gli imputati siano cittadini o stranieri, siedono come assessori cittadini italiani; quando gli imputati, od alcuno di essi, siano sudditi coloniali o assimilati, siedono come assessori due cittadini e due sudditi coloniali.

Art. 32.

Per ciascuna causa, il giorno innanzi all'apertura del dibattimento in presenza dell'imputato, si estrarranno a sorte i nomi degli assessori. L'imputato ha diritto di ricusare uno degli assessori. In tal caso si estrarrà un altro nome.

Art. 33.

Contro le sentenze della Corte coloniale di assise è ammesso ricorso alla Corte di cassazione di Roma.

Art. 34.

Dinanzi alle autorità giudiziarie della colonia l'imputato potrà difendersi da sè stesso o farsi difendere da persona di sua fiducia.

Delle norme di procedura.

Art. 35.

Le autorità giudiziarie italiane nel risolvere questioni di rito avranno presenti i principî generali del diritto procedurale italiano, che cercheranno di adattare, per quanto è possibile, alle esigenze locali.

Art. 36.

Le forme di procedura, in quanto riguarda la polizia delle udienze, sono affidate al prudente arbitrio di chi la presiede, il quale ha poteri discrezionali, e quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito. In caso grave, può infliggere a chi gli disobbedisca un giorno di arresto senza formalità di sorta e da scontarsi immediatamente.

Art. 37.

Le citazioni vengono notificate a cura e sotto la responsabilità dell'ufficio di residenza; per accertare la notificazione avvenuta è sufficiente che, a tergo dell'originale e della copia, la persona incaricata della notificazione scriva il nome della persona cui è stata consegnata la cedola, il luogo e la data della consegna.

Le persone dipendenti dalla pubblica Amministrazione saranno citate per mezzo di avviso scritto, che il residente farà pervenire all'autorità dalla quale dipendono.

I termini a comparire saranno fissati, volta a volta, dalla autorità competente a giudicare, tenuto conto delle distanze e dei mezzi di comunicazione.

Art. 38.

La lettura della sentenza in pubblica udienza costituisce notificazione, se le parti furono presenti al giudizio personalmente o per mezzo di rappresentanti.

Se le parti non furono presenti, la notificazione si fa a norma dell'articolo precedente.

Art. 39.

L'appello dalle sentenze dei residenti al giudice coloniale si propone nel termine di quindici giorni mediante atto da depositarsi nella cancelleria della residenza; ma può essere anche proposto all'udienza stessa in cui si dà lettura della sentenza.

Il residente avrà cura di far pervenire, entro otto giorni dall'appello proposto, copia della sentenza all'ufficio di cancelleria del giudice coloniale, che convocherà gli interessati ad udienza fissa.

Art. 40.

L'appello dalle sentenze del giudice coloniale si propone con dichiarazione presentata alla cancelleria del giudice entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Sotto pena di decadenza, nel termine di centottanta giorni l'appellante dovrà iniziare gli atti secondo le norme del Codice di procedura del Regno.

Art. 41.

L'appello dalle sentenze dei cadì si propone o nei cinque giorni successivi alla pubblicazione della sentenza mediante dichiarazione fatta al cadì, o anche alla stessa udienza in cui vien letta la sentenza; esso sospende l'esecuzione della sentenza, ma il cadì giudicante può ordinare il deposito di una cauzione e la nomina di un garante.

Art. 42.

Il ricorso al governatore, di cui agli articoli 19 e 28, va proposto nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della sentenza, deve essere presentato all'ufficio di residenza ed accompagnato da un deposito di L. 75.

In caso di non accoglimento di ricorso, il Governatore può condannare il ricorrente alla perdita di parte od anche dell'intero deposito.

Art. 43.

Il ricorso alla Corte di cassazione deve essere proposto nei quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza, ed essere accompagnato dal prescritto deposito di L. 150; ricorso e deposito vanno fatti alla cancelleria del giudice coloniale.

Art. 44.

Nelle istruttorie penali le deposizioni dei testimoni debbono essere raccolte sotto il vincolo del giuramento, e, quando l'imputato

non domandi la presenza dei testimoni all'udienza, o quando tale presenza non si sia potuta ottenere, basterà dar lettura del verbale delle deposizioni.

Art. 45.

Quando la pena che pronuncia il cadi od il tribunale indigeno sia in evidente contrasto coi principî di umanità, il governatore potrà commutare la pena in altra corrispondente, ma più conforme allo spirito del diritto italiano.

Art. 46.

Le condanne a pene pecuniarie irrecuperabili, nel caso di insolvibilità del condannato, sono scontate con giornate di lavoro, in ragione di una lira al giorno se inflitte a sudditi coloniali o assimilati, di lire dieci se inflitte a cittadini italiani o stranieri. Spetta al governatore di stabilire il genere di lavoro che deve prestare il condannato, avuto riguardo alle sue abitudini, stato fisico e condizioni sociali.

Art. 47.

L'autorità giudiziaria competente può determinare l'entità delle lesioni e la durata della malattia senza l'intervento del perito.

Art. 48.

Quando l'età dell'imputato non possa essere determinata con sicurezza, il magistrato giudicante la determina approssimativamente, avendo riguardo anche allo sviluppo fisico ed intellettuale del giudicabile.

Art. 49.

Non sono deducibili nei giudizi civili altre nullità di forma fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, o sul luogo, ovvero che concernono l'essenza dell'atto, o il termine a comparire.

In materia penale l'inosservanza di qualsiasi disposizione di legge non rende nulli gli atti quando la parte nel cui interesse la disposizione è stabilita non ne abbia in tempo opportuno reclamato l'adempimento.

La violazione delle disposizioni concernenti la discussione del giudice e delle parti, le norme di giurisdizione e di competenza per ragione di materia e la mancanza del giuramento dei testimoni o periti nei casi nei quali la legge lo esige, sono nullità assolute, e possono essere opposte ancorchè non concorrano le condizioni del precedente capoverso.

Le nullità incorse nella istruzione preparatoria e l'incompetenza per ragione di territorio, debbono, a pena di decadenza quando la legge non disponga diversamente, essere addotte alla apertura del dibattimento.

Di alcune giurisdizioni speciali.

Art. 50.

Il giudice coloniale provvede nelle materie di volontaria giurisdizione, nelle altre da trattarsi senza contraditttorio, e in tutti i casi demandati dalla legge italiana alla Camera di consiglio presso il tribunale.

Il ricorso viene presentato alla cancelleria direttamente od ai residenti, che lo trasmettono alla cancelleria del giudice coloniale coi relativi documenti.

Art. 51.

I residenti provvedono per tutte quelle materie di volontaria giurisdizione e per le altre da trattarsi senza contradditorio, la cui cognizione è dalle leggi italiane demandata ai pretori.

Il ricorso viene presentato ai residenti coi documenti relativi.

Contro il provvedimento del residente è ammesso reclamo al giudice coloniale, nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento stesso.

Art. 52.

In materia di volontaria giurisdizione per i sudditi coloniali o assimilati provvedono i cadi, sotto la sorveglianza dei residenti.

Art. 53.

Il giudice coloniale è investito della intera procedura del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne derivano.

È in facoltà del giudice di investire i residenti delle attribuzioni demandate dal Codice di commercio al giudice delegato.

Art. 54.

Il giudice coloniale sorveglia il funzionamento degli uffici di stato civile nella colonia.

I residenti per i cittadini italiani e per gli stranieri, ed i cadi per i sudditi coloniali e per gli assimilati esercitano le funzioni di ufficiali dello stato civile.

I residenti debbono tenere i registri delle nascite, delle morti, dei matrimoni e dei divorzi.

Art. 55.

I registri, prima di essere posti in uso, sono vidimati, in ciascun foglio, dal giudice coloniale; i residenti, alla fine di ogni semestre, faranno pervenire i registri stessi al giudice coloniale, il quale procederà ad un'accurata ispezione, redigendo analogo verbale da trasmettersi, in copia, al governatore.

Art. 56.

Le domande di rettificazione degli atti di stato civile devono essere proposte al giudice coloniale, e la sentenza relativa verrà depositata in copia autentica, all'ufficio di stato civile, ove si trova l'atto rettificato.

L'ufficiale dello stato civile fa annotamento della rettificazione in margine all'atto da rettificare.

Art. 57.

Le controversie vertenti fra famiglie ed aggregati di famiglie indigene, tribù, villaggi e provincie circa il godimento di proprietà collettive ed i reciproci diritti di pascolo, tributo, coltivazioni e simili; quelle fra sudditi coloniali o assimilati concernenti diritti a titoli o gradi e materie esclusivamente religiose, e tutte le controversie civili fra sudditi coloniali o assimilati e la pubblica amministrazione, sono decise, in via amministrativa, dal Governo della colonia.

Art. 58.

Le controversie di qualunque specie, in materia civile, commerciale o amministrativa, fra i privati e il Governo della colonia o la pubblica amministrazione della colonia e del Regno, in quanto sarebbero di competenza di un'autorità giudiziaria coloniale, sono decise in prima istanza dal governatore il quale potrà farsi assistere, secondo le circostanze, da due funzionari della colonia.

Art. 59.

Contro la decisione del governatore, è ammesso il ricorso al Re, da proporsi entro giorni centottanta dalla notificazione o comunicazione ufficiale della medesima.

Il ricorso è notificato al governatore e può essere trasmesso al Ministero degli esteri anche direttamente dalla parte interessata.

Sul ricorso medesimo deve essere udito il parere del Consiglio di Stato. Qualora la decisione del Governo del Re sia contraria al parere del Consiglio di Stato, dovrà essere udito pure il Consiglio dei ministri e di ciò si farà menzione nel decreto Reale.

Art. 60.

Tutte le matere che non involgono controversie intorno a diritti civili o politici, ma concernono rapporti d'interessi fra i privati e l'Amministrazione della colonia, sono oggetto di ricorso al governatore e di provvedimento amministrativo in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo.

Contro le decisioni del governatore che non sono definitive a norma degli ordinamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via ge-

rarchica al Ministero degli affari esteri nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione ufficiale.

Art. 61.

Nelle controversie relative alle imposte e tasse non è ammessa opposizione od istanza giudiziale in qualsiasi forma, se non è corredata dalla quietanza di pagamento della somma principale, delle soprattasse e multe dovute, salvo che si tratti di supplemento.

Della giustizia militare.

Art. 62.

Per conoscere dei reati commessi da soldati o graduati appartenenti al R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana, il tribunale militare è composto di un presidente e di cinque giudici.

È presidente l'ufficiale superiore di grado più elevato e più anziano presente sul luogo. Funzionerà da presidente il capitano più anziano presente sul luogo, in caso di mancanza od impedimento di ufficiale superiore o quando questi abbia compiuto atti istruttori anteriormente al giudizio.

Sono giudici gli ufficiali inferiori di grado più elevato e più anziani presenti sul luogo.

Art. 63.

Il governatore convoca il tribunale il quale funzionerà come i tribunali militari italiani, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 64.

Funziona da avvocato fiscale militare un ufficiale del R. esercito, o della R. marina, nominato caso per caso dal governatore.

Art. 65.

Funziona da istruttore altro ufficiale nominato, caso per caso, dal governatore.

Art. 66.

Funziona da segretario del tribunale militare il cancelliere del giudice coloniale, o, in mancanza di questo, altro funzionario designato dal governatore.

Art. 67.

Per la nomina degli ufficiali funzionanti da avvocato fiscale militare e da istruttore, il governatore sentirà il parere dell'ufficiale superiore in grado presente in colonia.

Art. 68.

È permesso all'imputato di scegliersi un difensore fra gli ufficiali o sottufficiali del presidio, esclusi quelli chiamati a comporre il tribunale.

Art. 69.

Il tribunale militare si riunisce normalmente a Mogadiscio; ma può il governatore, per ragioni di opportunità, stabilire che sia convocato in altra località.

Art. 70.

Contro la sentenza del tribunale militare, il militare condannato può ricorrere al tribunale supremo di guerra e marina in Italia nel termine di giorni cinque, presentando il ricorso al segretario del tribunale militare della colonia.

Art. 71.

La sentenza pronunciata dal tribunale militare sarà comunicata immediatamente al governatore, il quale ne ordina la esecuzione, quando non creda valersi della facoltà conferitagli dall'art. 9, lettera *f*, della legge 5 aprile 1908, n. 161.

Art. 72.

Dovendosi sottoporre a giudizio di tribunale militare un ufficiale del regio corpo di truppe coloniali della Somalia italiana l'ufficiale sarà deferito all'autorità giudiziaria militare di Roma.

Del notariato.

Art. 73.

I residenti disimpegneranno le attribuzioni di notai.

Art. 74.

Nella loro qualità di notai essi potranno delegare, nei luoghi distanti dalla loro sede, le autorità civili e militari, da loro dipendenti, a redigere le procure e ad autenticare le firme apposte ad atti privati, nonchè a percepire i diritti relativi.

In caso di urgenza tali autorità possono, anche senza delegazione, ricevere il testamento di persona ammalata o ferita, con le norme fissate dall'art. 800 del Codice civile del Regno. Questi testamenti debbono di urgenza essere trasmessi all'ufficio di residenza e diverranno nulli tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento con le norme ordinarie.

Art. 75.

I cadi sono autorizzati ad adempiere l'ufficio di notaio per i sudditi coloniali e gli assimilati, ma saranno tenuti a trasmettere, alla fine dell'anno, gli originali degli atti ai rispettivi residenti. I diritti da essi riscossi dovranno essere versati integralmente nella Cassa della residenza, la quale procederà a pagare la percentuale che è loro dovuta.

Disposizione transitoria.

Art. 76.

Il presente ordinamento andrà in vigore entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione in Colonia.

Le cause pendenti al momento della sua entrata in vigore, davanti alle autorità giudiziarie coloniali, sia italiane che indigene, saranno definite, salvo il disposto della prima parte dell'art. 16 della legge 5 aprile 1908, n. 161, in base alle norme del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Il numero 716 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 luglio 1910, n. 467;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, coi ministri delle finanze, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il seguente elenco dei comuni delle provincie di Avellino, Potenza, Salerno, Siena e Grosseto compilato ai sensi ed agli effetti degli articoli 1° ed 8 della legge 13 luglio 1910, n. 467:

PROVINCIA DI AVELLINO

Accadia — Andretta — Anzano — Aquilonia — Baiano — Bisaccia — Cairano — Calabritto — Calitri — Caposele — Carife — Castel Baronia — Castelfranci — Conza — Flumeri — Frigento — Guardia Lombardi — Lacedonia — Lioni — Luogosano —

Montecalvo — Monteverde — Morra Irpina — Mugnano del Cardinale — Musco — Paternopoli — Rocca San Felice — Rocchetta Sant'Antonio — San Mango sul Calore — San Nicola Baronia — Sant'Andrea di Conza — Sant'Angelo dei Lombardi — Sansossio — Senerchia — Teora — Torella dei Lombardi — Trevico — Vallata — Villanova del Battista — Quaglietta — Zungoli.

PROVINCIA DI POTENZA

Atella — Balvano — Barile — Bella — Castelgrande — Muro Lucano — Pescopagano — Rapone — Rionero in Vulture — Ripacandida — Ruvo del Monte — San Fele.

PROVINCIA DI SALERNO

Baronissi — Calvanico — Fisciano — Laviano — Santomenna — Ricigliano.

PROVINCIA DI SIENA

Buonconvento — Monteroni — Monticiano — Murlo — Sovicille.

PROVINCIA DI GROSSETO

Campagnatico — Roccastrada.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA — SACCHI — TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M. il Re**, *in udienza del 29 settembre 1910, sul decreto che aumenta di un milione lo stanziamento del cap. 128, fondo di riserva per le spese impreviste.*

SIRE!

Con decreto della Maestà Vostra in data 18 settembre, n. 643, vennero assegnati al bilancio dell'interno pel corrente esercizio finanziario i due milioni aumentati al fondo di riserva delle spese impreviste con i precedenti Reali decreti dell'11 e 16 detto mese, nn. 622 e 623, per provvedere alle spese cagionate dal morbo apparso in talune provincie del Regno.

Senonchè le condizioni della pubblica salute reclamano pronte ed energiche cure, mentre d'altra parte l'economia di talune Provincie soffre le conseguenze del raccolto agricolo eccezionalmente scarso e di gravi infortuni meteorici.

Ai disagi derivanti dalle accennate dolorose contingenze il Governo ha il dovere di opporre efficaci rimedi. E poichè la maggiore sollecitudine s'impone nel combattere il malessere che potrebbe anche aggravarsi ove si dovesse attendere dal Parlamento la concessione dei mezzi all'uopo necessari, così il Consiglio dei ministri ha deliberato di elevare di un altro milione il fondo delle spese impreviste.

A questo fine è inteso il disegno di decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra e che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il numero 717 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1910, n. 351, che approva l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1910 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 128 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 è aumentato di lire un milione (L. 1,000,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 14 novembre 1893 con la quale il Consiglio provinciale di Milano stabilì d'iscrivere tra le provinciali la comunale che da Coazzano attraversando per una parte del suo percorso la provincia di Pavia porta a Motta Visconti della lunghezza complessiva di circa sette chilometri;

Viste le deliberazioni 16 settembre e 12 ottobre 1895 con cui il Consiglio provinciale di Pavia aveva già provveduto conformemente per la parte della strada scorrente nel proprio territorio;

Ritenuto che procedutosi alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni delle due provincie di Milano e di Pavia a mente dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*), non sorse alcun reclamo;

Considerato che la strada di che trattasi attraversa una plaga agricola di molta importanza sia per la provincia di Milano che per quella di Pavia e per mezzo della provinciale Pavia-Abbiategrasso conduce alla più vi-

cina stazione di Abbiategrasso, capoluogo di circondario, per cui ha i caratteri di provincialità richiesti dall'art. 13, lettera *d)*, della citata legge;

Visti gli indicati articoli di legge;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada comunale Coazzano-Motta Visconti della complessiva lunghezza di circa 7 km. è inscritta fra le provinciali di Milano e di Pavia per la parte scorrente rispettivamente nel territorio di dette due Provincie.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 23 settembre 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Busseto in provincia di Parma.*

SIRE!

In seguito alle elezioni parziali dello scorso luglio, il sindaco e la Giunta di Busseto si dimisero e per dissidi sopravvenuti in seno al partito che sorreggeva l'Amministrazione, ridotto, in conseguenza, a dieci dei venti consiglieri assegnati, vane riuscirono tre adunanze indette per sostituirli.

Falliti i tentativi fatti per conciliare gli animi, o per ottenere le dimissioni di un numero di consiglieri sufficiente per far luogo alle elezioni generali, un eccezionale rimedio si appalesa indispensabile per risolvere la crisi, come ha pur ritenuto nell'adunanza del 17 corrente il Consiglio di Stato; ond'io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede allo scioglimento di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Busseto, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Antonio Abate di Lungarini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 23 settembre 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lonigo (Vicenza).*

SIRE!

Dimessisi, in seguito alle elezioni parziali ordinarie del 10 scorso luglio, il sindaco e la Giunta municipale di Lonigo, il Consiglio procedette alla loro sostituzione, ma i nuovi eletti rinunciarono all'ufficio, ondo un commissario prefettizio dovè essere incaricato della provvisoria gestione della azienda.

Vani riuscirono, però, i tentativi fatti per indurre ad un accordo i partiti, ciascuno dei quali non è in grado di assumere da solo il potere, non disponendo di una forte maggioranza.

Per risolvere, pertanto, la crisi, assai dannosa agl' interessi del Comune, e rendere possibile la costituzione di una amministrazione vitale, s'impone - come ha pur ritenuto nell'adunanza del 17 corrente il Consiglio di Stato - lo scioglimento di quel Consiglio comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lonigo, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Achille Biondi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 40, dal 26 settembre al 2 ottobre 1910.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 26 settembre al 2 ottobre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Asti	Robella	bovina	1	—	1	—	1	—
	Avellino	Ariano	Trevico	»	1	—	1	—	1	—
	Benevento	Cerreto S.	Pietraroia	»	1	—	4	—	4	—
	Brescia	Brescia	Brescia	»	1	—	1	1	—	—
	Cagliari	Iglesias	Flumini Maggiore	»	1	—	3	—	3	—
	»	»	Iglesias	»	1	—	1	—	1	—
	»	Oristano	Terralba	»	—	1	—	—	1	—
	Caltanissetta	Piazza	Castrogiovanni	»	1	—	1	—	1	—
	Campobasso	Campobasso	Campobasso	ovina	1	—	1	—	1	—
	Catania	Caltagirone	Palagonia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Foggia	San Severo	Apricena	equina	1	—	1	—	1	—
	Lucca	Lucca	Capannori	bovina	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Fiorano	»	1	—	1	—	1	—
	Parma	Borgo S. Don.	Sissa	»	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Potenza	Potenza	»	1	—	2	—	1	1
	Treviso	Oderzo	Meduna di L.	»	1	—	1	—	1	—
					15	1	21	1	20	1
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio sintomatico	*Cagliari*	Oristano	Terralba	bovina	1	—	1	—	—	1
	Parma	Borgotaro	Bedonia	»	1	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Verolengo	»	1	—	1	—	1	—
	Treviso	Vittorio	Fregona	»	1	—	1	—	1	—
	Verona	Verona	Grezzana	»	—	3	—	—	3	—
					4	8	4	—	6	1
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 26 settembre al 2 ottobre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Afta epizootica	*Avellino*	Ariano	Accadia	ovina	1	12	2	4	—	10
	Bergamo	Bergamo	Ioppolo	bovina	—	45	—	—	—	45
	»	»	Mezzoldo	»	—	20	—	—	—	20
	»	Treviglio	Calcio	»	—	4	—	—	—	4
	Bologna	Bologna	Sant'Agata Bol. . .	»	—	1	—	—	—	1
	Brescia	Brescia	Montichiari	»	2	6	14	—	—	20
	»	»	Remedello Sopra . .	»	2	76	5	24	1	56
	»	»	Remedello Sotto . .	»	1	—	3	—	—	3
	Caserta	Caserta	Grazzanise	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Santa Maria la Fossa	»	—	5	—	—	—	5
	Cremona	Crema	Trigolo	»	—	46	—	—	—	46
	»	Cremona	Stagno Lomb. . . .	»	—	8	—	8	—	—
	Firenze	San Miniato	Montaione	»	—	2	—	2	—	—
	Mantova	Mantova	Virgilio	»	—	12	—	—	6	6
	Milano	Abbiategrasso	Noviglio	»	—	4	—	4	—	—
	»	Milano	Lambrate	»	1	—	7	—	—	7
	Padova	Padova	Padova	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Teolo	»	—	3	—	—	—	3
	Ravenna	Faenza	Brisighella	»	—	1	—	1	—	—
	Sondrio	Sondrio	Castello dell'A. . .	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Tartano	»	—	316	—	220	—	96
	Treviso	Treviso	Roncade	»	—	15	—	11	—	4
	Venezia	Venezia	Venezia	»	1	—	1	—	1	—
					9	**580**	**33**	**227**	**8**	**328**
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Ancona	—	1	—	3	—	—	3
	»	»	Castellino	—	2	—	7	—	—	7
	»	»	Cupramontana . . .	—	10	52	11	1	8	54
	»	»	Fabriano	—	2	56	6	10	6	46
	»	»	Maiolati	—	6	19	6	2	—	23
	»	»	Montecarotto . . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Monteroberto . . .	—	6	31	6	—	5	32
	»	»	Osimo	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Senigallia	—	7	7	17	1	15	8
	»	»	Serradeconto. . . .	—	1	—	10	—	3	7

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 26 settembre al 2 ottobre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Aquila*	Cittaducale	Amatrice	—	—	20	—	—	—	20
	»	»	Antrodoco	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Borgovelino	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Fiamignano	—	—	5	—	—	—	5
	»	Sulmona	Alfedena	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Popoli	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Roccaraso	—	—	12	—	—	—	12
	»	»	Pescocostanzo	—	—	1	—	—	—	1
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	1	22	32	—	6	48
	»	»	Bibbiena	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Bucine	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Cavriglia	—	—	4	—	—	1	3
	»	»	Cortona	—	3	57	15	—	3	69
	»	»	Fojano della Chiana	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Laterina	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Montevarchi	—	1	2	6	—	—	8
	»	»	San Giovanni V.	—	—	12	—	2	2	8
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli	—	—	9	—	—	—	9
	»	»	Montalto Mar.	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Rotella	—	1	1	3	1	2	1
	»	Fermo	Montegranaro	—	2	4	3	—	2	5
	»	»	Montelparo	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Monte Urano	—	1	4	1	1	3	1
	»	»	Rapagnano	—	—	4	—	1	—	3
	»	»	Sant'Elpidio	—	—	2	—	—	1	1
	»	»	Santa Vittoria	—	—	2	—	—	—	2
	Avellino	Ariano	Orsara	—	2	3	2	1	2	2
	»	»	Trevico	—	1	—	3	1	2	—
	»	Avellino	Grottolella	—	1	—	2	1	1	—
	»	S. Ang. dei L.	Bisaccia	—	1	2	1	—	—	3
	Benevento	Cerreto San.	Cerreto Sannita	—	2	1	2	—	—	3
	»	»	Cusano Mutri	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	San Lorenzello	—	—	7	—	2	3	2
	Bologna	Bologna	Bologna	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castenaso	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Castelmaggiore	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Molinella	—	—	15	—	1	1	13
	»	»	San Pietro Casale	—	—	3	—	—	—	3
	Brescia	Verolanuova	Fiesse	—	1	4	1	—	1	4
	Cagliari	Lanusei	Urzulei	—	1	3	5	2	3	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 26 settembre al 2 ottobre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Campobasso*	Campobasso	Casalciprano	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Riccia	-	—	5	—	—	—	5
	»	Isernia	Chiauci	—	27	—	27	—	25	2
	»	Larino	Montefalcone . . .	—	—	10	—	—	—	10
	Chieti	Chieti	Abbateggio . . .	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Chieti	—	—	8	—	—	8	—
	»	»	Miglianico . .	—	—	9	—	—	9	—
	»	»	San Vale ino . . .	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Villamagna	—	—	10	—	5	5	—
	»	Lanciano	Lanciano	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Lettopalena . . .	—	—	4	—	—	—	4
	»	Vasto	Paglieta	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Torino di Sangro. .	—	—	8	—	—	—	8
	Cosenza	Castrovillari	Civita	—	4	—	25	—	14	11
	»	Cosenza	Fagnano	—	1	—	2	—	—	2
	»	»	Marano P.	—	3	—	10	—	3	7
	Cremona	Crema	Offanengo	—	1	—	3	—	—	3
	»	»	Vailate	—	—	74	—	—	—	74
	»	Cremona	Gussola	—	—	7	—	7	—	—
	Cuneo	Cuneo	Centallo	—	—	25	—	—	4	21
	»	Mondovì	Cherasco	—	—	42	—	—	4	38
	»	»	Margarita.	—	4	7	27	—	7	27
	»	»	Morozzo	—	—	15	—	10	5	—
	Ferrara	Cento	Cento	—	—	3	—	—	—	3
	»	Ferrara	Argenta	—	—	9	—	—	—	9
	»	»	Copparo	—	—	10	—	—	—	10
	»	»	Ferrara	—	—	6	—	—	—	6
	Firenze	Firenze	Barberino Mug. . .	—	1	—	5	—	5	—
	»	»	Borgo S. L.	—	2	—	14	—	6	8
	»	»	Incisa Valdarno . .	—	4	6	36	6	11	25
	»	»	Montespertoli . . .	—	1	—	7	—	—	7
	»	»	Reggello	—	3	—	14	—	1	13
	»	»	Rignano sull'Arno .	—	5	19	48	—	25	42
	»	Pistoia	Pistoia	—	—	3	—	—	—	3
	Foggia	Bovino	Castelluccio di L. .	—	—	3	—	3	—	—
	»	»	Troia	—	—	6	—	—	—	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 26 settembre al 2 ottobre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Foggia*	San Severo	Apricena	—	—	29	—	—	3	26
	»	»	Carlantino	—	1	7	1	—	5	3
	»	»	Casalnuovo	—	—	9	—	—	—	9
	»	»	Ischitella	—	—	160	10	118	24	28
	»	»	Lesina	—	—	58	—	—	—	58
	»	»	Sannicandro	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Torremaggiore	—	—	2	—	—	2	—
	Forlì	Rimini	Rimini	—	—	5	—	5	—	—
	»	»	Verucchio	—	—	1	—	1	—	—
	Lucca	Lucca	Capannori	—	—	6	—	6	—	—
	»	»	Lucca	—	2	2	5	7	—	—
	»	»	Montecarlo	—	4	—	4	—	4	—
	»	»	Pescia	—	1	4	2	2	4	—
	»	»	Uzzano	—	1	2	4	4	1	1
	Macerata	Camerino	Camerino	—	—	26	—	5	9	12
	»	»	Serrapetrona	—	1	32	2	—	—	34
	»	Macerata	Cingoli	—	—	9	—	—	3	6
	»	»	Calmurano	—	—	58	—	—	12	46
	»	»	Montefano	—	2	6	5	2	5	4
	»	»	Pausula	—	4	2	10	—	8	4
	»	»	Pollenza	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	San Severino M.	—	7	16	20	9	14	13
	»	»	Sant'Angelo	—	1	8	1	6	—	3
	»	»	Tolentino	—	10	24	22	6	16	30
	»	»	Treia	—	1	1	7	1	—	7
	Mantova	Mantova	Marmirolo	—	—	9	—	2	1	6
	Milano	Milano	Locate	—	—	12	—	—	—	12
	Modena	Mirandola	Caverzo	—	—	3	—	—	—	3
	Napoli	Castellammare	Somma Vesuviana	—	—	69	—	—	—	69
	»	Pozzuoli	Pozzuoli	—	—	1	—	—	—	1
	Novara	Novara	Terdobliate	—	—	29	—	—	—	29
	Palermo	Corleone	Contessa Entellina	—	—	2	—	—	2	—
	Parma	Borgo San D.	Zibello	—	1	—	5	—	3	2
	Perugia	Orvieto	Allerona	—	—	1	—	—	1	—
	»	Perugia	Gubbio	—	—	3	—	3	—	—
	»	Rieti	Coltanello	—	—	21	—	11	10	—
	»	»	Petescia	—	—	2	—	2	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 26 settembre al 2 ottobre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Perugia*	Terni	Amelia	—	—	23	—	14	9	—
	»	»	Guardia	—	—	10	—	10	—	—
	Pesaro Urb.	Pesaro	Pergola	—	1	11	3	—	4	10
	»	Urbino	Auditore	—	2	—	2	—	2	—
	»	»	Cagli	—	4	28	18	11	2	33
	Potenza	Lagonegro	Tursi	—	—	2	—	—	2	—
	»	Matera	Miglionico	—	—	6	—	2	1	3
	»	Melfi	Melfi	—	—	12	2	6	3	5
	»	»	Ripacandida	—	—	2	5	1	2	4
	»	Potenza	Cancellara	—	—	4	—	—	2	2
	Ravenna	Faenza	Faenza	—	—	12	—	6	6	—
	Roma	Roma	Civitella S. P.	—	—	17	—	3	2	12
	»	Velletri	Ienne	—	—	1	—	—	—	1
	»	Viterbo	Acquapendente	—	2	48	11	—	2	57
	»	»	Bolsena	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Farnese	—	1	2	2	—	2	2
	»	»	Roccalvecce	—	—	9	—	—	—	9
	Rovigo	Polesella	Polesella	—	—	2	—	2	—	—
	Salerno	Campagna	Rocca d'Aspide	—	—	4	—	—	4	—
	Sassari	Ozieri	Illorai	—	10	—	60	—	60	—
	Siena	Montepulciano	Sarteano	—	—	7	—	4	3	—
	»	»	Sinalunga	—	—	6	—	—	2	4
	»	»	Torrita	—	—	7	—	2	—	5
	»	Siena	Gaiole	—	4	9	16	—	2	23
	»	»	Radda	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	S. Germignano	—	1	—	1	—	—	1
	Teramo	Penne	Cepagatti	—	3	8	3	2	1	8
	»	»	Civitella C.	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Penne	—	1	9	3	8	1	3
	»	»	Picciano	—	2	—	2	—	2	—
	»	»	Pianella	—	5	9	8	1	7	9
	»	Teramo	Crognaleto	—	—	7	—	7	—	—
	»	»	Montepagano	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Pietracamela	—	—	4	—	—	—	4
	Verona	Legnago	Villabartolomea	—	—	1	—	—	1	—
	Vicenza	Arzignano	S. Giovanni I.	—	1	—	1	—	—	1
	»	Lonigo	Lonigo	—	1	—	1	—	—	1
					185	1601	598	833	454	1412

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 26 settembre al 2 ottobre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Morva e farcino	*Alessandria*	Casale	Oddolengo P. . . .	caprina	1	—	1	—	—	1
	Bologna	Bologna	Bologna	»	—	2	—	—	2	—
	Brescia	Brescia	Desenzano	»	—	2	—	—	2	—
	Campobasso	Larino	S. Croce di M. . . .	»	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Alba	Canale.	»	—	1	—	1	—	—
	Milano	Milano	Mediglia.	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Truccazzano . . .	»	—	1	—	—	—	1
	Parma	Borgo San D.	Borgo San Donnino	»	—	1	—	—	1	—
	»	»	San Secondo Parm.	»	—	1	—	—	—	1
	Pavia	Mortara	Confienza	»	—	1	—	—	—	1
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Reggio Emilia . . .	»	—	1	—	—	—	1
	Venezia	Mirano	Noale	»	—	1	—	—	1	—
					2	12	2	1	7	6
Vaiolo bovino	*Roma*	Frosinone	Ceccano	bovina	—	1	—	1	—	—
Rogna	*Aquila*	Aquila	Calascio	ovina	—	1600	—	—	—	1600
	»	»	Collepietro	»	—	30	—	—	—	30
	»	Avezzano	Bisegna	»	—	223	—	—	—	223
	»	»	Opi	»	—	3	—	—	—	3
	»	Cittaducale	Amatrice.	»	—	19	—	—	—	19
	»	»	Borgocollefegato . .	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Petrella Salto . . .	»	—	19	—	—	—	19
	Avellino	Ariano	Casalbore	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Rocchetta S. Antonio	»	—	10	—	5	—	5
	Caserta	Sora	Vallerotonda . . .	»	—	35	—	35	—	—
	Girgenti	Girgenti	Montallegro	»	—	5	—	—	—	5
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	»	—	121	—	—	—	121
					—	2200	—	40	—	2160
Rabbia	*Lucca*	Lucca	Capannori	canina	—	—	1	—	1	—
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	16	5	—	3	18
	Pesaro Urb.	Urbino	Piandimeleto . . .	»	—	—	1	—	1	—
	Reggio Em.	Reggio Em.	Reggio Emilia . . .	»	—	3	—	—	—	3
	Siena	Siena	Siena	»	—	2	—	—	2	—
	Trapani	Alcamo	Calatafimi	equina	—	—	2	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 26 settembre al 2 ottobre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Rabbia	*Trapani*	Trapani	Marsala	canina	—	—	2	—	—	2
	»	»	Trapani	»	—	—	4	—	—	4
	»	»	Id.	caprina	—	—	1	—	—	1
	Venezia	Mestre	Favaro	canina	—	5	—	—	—	5
	Verona	S. P. Incariano	Fumane	equina	—	—	2	—	2	—
	Vicenza	Vicenza	Vicenza	canina	—	2	—	—	2	—
					—	**28**	**18**	—	**11**	**35**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Aquila	Aquila	ovina	—	10	—	—	—	10
	»	»	Calascio	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Scoppito	»	—	110	—	—	—	110
	»	Avezzano	Massa d'Alba. . . .	»	—	1100	—	—	—	1100
	»	Cittaducale	Fiamignano	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Petrella Salto . . .	»	—	27	—	—	—	27
	Bari	Barletta	Minervino Murge .	»	—	38	—	11	—	27
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano . .	»	—	360	—	—	—	360
	Girgenti	Bivona	Calamonaci	»	—	8	—	—	—	8
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	208	49	—	—	257
	Novara	Domodossola	Formazza	caprina	1	—	3	—	—	3
	Perugia	Spoleto	Preci	ovina	—	213	—	—	—	213
	Potenza	Matera	Miglionico	»	—	444	—	—	—	444
	»	Potenza	Palmira	»	—	80	—	—	—	80
					1	**2616**	**52**	**11**	—	**2657**

RIEPILOGO

MALATTIA	Specie	Stalle o mandre	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	13	1	19	1	18	1
	ovina	1	—	1	—	1	—
	equina	1	—	1	—	1	—
		15	**1**	**21**	**1**	**20**	**1**
Carbonchio sintomatico	bovina	4	3	4	—	6	1
	equina	—	—	—	—	—	—
		4	**3**	**4**	—	**6**	**1**
Afta epizootica	ovina	1	12	2	4	—	10
	bovina	8	568	31	273	8	318
	caprina	—	—	—	—	—	—
		9	**580**	**33**	**277**	**8**	**328**
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—

Segue RIEPILOGO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 26 settembre al 2 ottobre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	suina	185	1601	598	833	451	1412
Rogna	ovina	—	2200	—	40	—	2160
	caprina	—	—	—	—	—	—
		—	2200	—	40	—	2160
Morva e farcino	equina	2	12	2	1	7	6
Rabbia	canina	—	28	13	—	9	32
	equina	—	—	4	—	2	2
	caprina	—	—	1	—	—	1
	felina	—	—	—	—	—	—
	—	—	28	18	—	11	35
Vaiuolo bovino	bovina	—	1	—	1	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	2616	49	11	—	2654
	caprina	1	—	3	—	—	3
		1	2616	52	11	—	2657

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

AUSTRIA. — *Dal 28 settembre al 5 ottobre 1910.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Afta epizootica	747	9420
Carbonchio ematico	31	65
Carbonchio sintomatico	14	14
Setticemia emorr. dei bovini e delle pecore	—	—
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	14	17
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	3	3
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	14	55
Rogna degli equini	33	48
Id. delle pecore	3	8
Id. delle capre	1	2
Rabbia	18	18
Peste e setticemia dei suini	316	1585
Mal rossino	229	374
Colera degli uccelli	9	53
Peste dei polli	—	—
Tubercolosi dei bovini	18	19

ISTRIA. — *Dal 24 settembre al 1° ottobre 1910.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Morva e farcino	1	1	3
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	1	1	3
Rogna	2	2	21
Mal rossino	4	10	11
Peste suina	12	231	288
Moccio equino	—	—	—
Tubercolosi	—	—	—

BAVIERA. — *Dal 15 al 30 settembre 1910.*

MALATTIE	Provincie	Comuni	Masserie
Moccio equino	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—
Pleuropolmonite contagiosa bovina	—	—	—
Peste e setticemia dei maiali	32	58	68

BELGIO — *Dal 16 al 31 luglio 1910.* — (B. n. 14).

MALATTIE	Numero delle Provincie infette	Numero dei Comuni infetti	Numero dei focolari d'infezione	Numero dei casi
Moccio e farcino	2	2	—	2
Stomatite aftosa	—	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—	—
Rabbia	2	—	11	(1) 20
Carbonchio ematico	7	—	24	29
Carbonchio sintomatico	7	—	17	18
Rogna degli ovini	—	—	—	—
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—	—

(1) Inoltre 23 cani sono stati abbattuti come sospetti.

DANIMARCA. — *Agosto 1910.*

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero delle località infette
Carbonchio	10	12
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Afta maligna delle pecore	—	—
Rogna delle pecore	—	—
Tifo (forma midollare)	1	1
Morva	—	—
Febbre catarrale maligna	4	8
Pneumonite maligna dei bovini	—	—
Peste bovina	—	—
Setticemia suina	—	—
Peste suina	6	6
Mla rossino	18	127

GRAN BRETTAGNA. — *Dal 24 settembre al 1° ottobre 1910.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	29	29
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	11	19
Rabbia	—	—
Rogna ovina	4	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	24	(1) 196

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

NORVEGIA. — *Mese di settembre 1910.*

MALATTIE	Stalle o greggi infetti al principio del mese	Stalle o greggi infetti durante il mese	Casi di malattia
Peste bovina	—	—	—
Pleuropolmonite contagiosa	—	—	—
Febbre aftosa	—	—	—
Rabbia	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—
Moccio o farcino	—	—	—
Carbonchio ematico	—	31	35
Carbonchio sintomatico	—	11	16
Gastromicosi delle pecore	—	—	—
Febbre catarrale maligna	—	33	35
Rogna delle pecore	—	—	—
Malattie infettive dei suini	—	—	—
Zoppina ovina	—	—	—

BULGARIA. — *Dal 21 al 29 settembre 1910.* — (B. n. 34).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	3	3
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	—	—
Id. delle pecore	1	1
Pneumo-enterite infettiva dei suini	8	8
Mal rossino	1	1
Vaiuolo ovino	19	19
Moccio equino	1	1
Afta epizootica	76	111
Carbonchio sintomatico	1	1
Angina infettiva	1	1
Tubercolosi	—	—

GRANDUCATO DI LUXEMBURGO.

1ª e 2ª *quindicina del mese di settembre 1910.*

Negativo.

SVIZZERA. — *Dal 26 settembre al 2 ottobre 1910.* (B. n. 39).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	7	18	—	19	19
Carbonchio ematico	3	5	—	5	5
Afta epizootica	1	3	16	234	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	8	24	26	155	55
Rogna	—	—	—	—	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 14 andante mese in Melicuccà di Dinamì, provincia di Catanzaro, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, il 15 ottobre 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 527,395 di L. 48.75 intestata col nome di Maggi *Rosaria* di Raffaele, minore, sotto la patria potestà del padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Maggi *Maria-Rosaria* di Raffaele, minore, ecc., (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 ottobre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 543,880 di L. 75-70 e n. 583,593 di L. 112.50-105 a favore di Schifini *Gaetano* fu Raffaele, domiciliato a S. Arcangelo (Potenza) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Schifini *Carlo-Maria-Peppino-Gaetanino* fu Raffaele, domiciliato a S. Arcangelo (Potenza), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 ottobre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

In relazione all'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 27 agosto 1910, numero 200, si rendono di pubblica ragione i numeri delle obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane, passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, numero 5249 (serie 2ª), con la quale furono approvate le convenzioni 17 novembre 1873 (col relativo atto addizionale 21 novembre 1877) e 26 aprile 1879, per il riscatto delle strade ferrate romane, e comprese nell'estrazione annuale che ha avuto luogo in Roma nei giorni 16 settembre 1910 e successivi.

47ª ESTRAZIONE.
N. 183 obbligazioni - ferrovie livornesi serie *A* 3 0[0
da L. 500 ciascuna

156	162	278	287	333
341	780	833	912	967
1087	1105	1118	1400	1603
1668	1817	1823	1882	1957
1994	2035	2364	2484	2514
2532	2621	2715	2826	3138
3198	3249	3422	3442	3600
3681	3840	4080	4161	4183
4393	4553	4609	4785	5156
5183	5436	5447	5523	5588
5749	5994	6202	6212	6355
6423	6522	6626	6641	6802
6812	6916	6957	7014	7054
7118	7124	7133	7394	7595
7803	7855	7941	8365	8475
8697	8699	8768	9071	9159
9234	9366	9677	9746	9770
9863	9876	9936	10161	10203
10304	10306	10454	10575	10758
10941	11134	11144	11150	11175
11604	11797	11823	11869	12050
12206	12254	12386	12539	12567
12826	13028	13062	13389	13477
13656	13700	13771	13831	13967
14128	14323	14342	14353	14396
14411	15110	15231	15275	15336
15416	15452	15503	15526	15671
15752	15933	16049	16054	16189
16265	16437	16597	16624	16666
17091	17233	17369	17382	17394
17523	17585	17618	17673	17798
17898	17948	18111	18125	18133
18213	18229	18278	18299	18605
18722	18933	19146	19177	19289
19299	19383	19547	19549	19584
19592	20045	20057	20099	20187
20640	20649	20659		

47ª ESTRAZIONE
N. 62 obbligazioni - ferrovie livornesi
Serie *B*, 3 0[0 da L. 500 ciascuna

238	352	427	600	695
759	876	915	935	1058
1152	1197	1214	1700	1991
2233	2273	2359	2441	2646
2667	2867	2913	2935	2972
3137	3306	3424	3470	3678
3689	3879	3896	4008	4071

4204	4292	4355	4368	4787
5001	5003	5094	5160	5189
5273	5553	5559	5644	5676
5751	5865	6092	6106	6143
6425	6466	6576	6651	6839
6953	7042			

47ª ESTRAZIONE
N. 615 obbligazioni ferrovie livornesi
Serie *C* - 3 0[0 da L. 500 ciascuna

6	8	75	191	219
257	270	360	429	514
538	579	668	680	713
716	887	922	1057	1058
1079	1083	1092	1103	1150
1154	1196	1246	1384	1399
1462	1479	1484	1575	1578
1580	1613	1624	1634	1673
1687	1692	1732	1879	1900
1910	1966	2116	2190	2246
2251	2256	2326	2415	2620
2647	2685	2708	2720	2823
2991	3085	3296	3308	3350
3416	3511	3513	3531	3548
3597	3623	3644	3665	3795
3887	3929	3946	3956	3980
4002	4054	4087	4286	4331
4360	4483	4588	4687	4718
4804	4812	4976	5018	5150
5194	5198	5259	5350	5351
5441	5463	5505	5545	5624
5656	5688	6640	6726	6754
7027	7218	7378	7435	7507
7717	7945	7961	7966	8087
8314	8318	8341	8457	8464
8559	8673	8713	8839	8945
8954	9397	9438	9478	9610
9641	9895	9955	9999	10135
10265	10475	10530	10813	10887
11019	11088	11180	11485	11675
11637	11813	11908	12310	12413
12594	13079	13189	13307	13589
13597	13738	13841	14152	14353
14355	14516	14780	14903	14983
15003	15163	15324	15511	16275
16285	16492	16581	16681	16741
16759	17021	17174	17366	17596
17903	17906	17933	17966	17990
18384	18669	18890	19306	19541
19745	19936	20045	20519	20923
21029	21109	21112	21134	21198
21293	21329	21339	21402	21414
21465	21469	21512	21527	21529
21591	21601	21698	21975	22088
22089	22277	22373	22397	22465
22574	23105	23303	23353	23371
23431	23498	23878	24015	24097
24203	24570	24700	24951	24956
25329	25354	26044	26132	26142
26191	26263	26275	26280	26388
26585	26780	27040	27056	27066
27073	27116	27290	27334	27464
27508	27685	27767	28045	28578
28587	28588	29357	29743	30012
30161	30663	30689	31240	31556

32665	33315	33437	33570	33644
33762	33877	34131	34172	34271
34330	34411	34420	34580	34863
34967	35002	35019	36021	36209
36226	36269	36301	36726	36757
36850	36907	37003	37250	37386
37428	37455	37610	37655	37816
37856	38125	38129	38130	38223
38279	38575	38748	38899	39213
39449	40065	40586	40731	40749
40829	40985	41250	41547	41603
41894	42013	42019	42330	42805
42813	43224	43230	43267	43602
43837	43844	44033	44301	45139
45332	45491	45496	45570	45784
45787	45986	46055	46275	46371
46422	46438	46618	46781	46947
47046	47337	47384	47567	47611
47667	47679	47751	47805	47953
48034	48223	48287	48358	48457
48584	48909	49013	49037	49311
49392	49515	49537	49618	49700
49708	49806	49813	49981	50033
50135	50187	50296	50444	50557
50930	50988	51223	51254	51354
51365	51377	51535	51599	51666
52126	52382	52405	52506	52561
52610	52620	52731	52753	52770
52773	52781	52961	53084	53420
53685	53755	53874	54060	54266
54317	54786	54981	55038	55297
55714	55726	55840	56032	56073
56353	56831	56999	57053	57067
57345	57346	57359	57556	57652
57653	58119	58256	58285	58291
58363	58425	58495	58525	58578
58581	58659	58761	58771	58797
59006	59078	59153	59263	59296
59340	59393	59439	59442	59488
59701	59821	60035	60037	60108
60235	60250	60263	60287	60298
60301	60303	60422	60455	60520
60600	60605	60682	60706	60909
60922	60932	60934	61026	61328
61330	61335	61396	61400	61512
61607	61648	61670	61729	61740
61741	61761	61783	61897	61945
61978	62007	62095	62128	62209
62222	62366	62387	62390	62498
62543	62602	62731	62860	62872
62930	63057	63237	63248	63387
63445	63459	63484	63485	63486
63574	63586	63649	63726	63958
64002	64005	64033	64035	64084
64128	64157	64322	64341	64531
64654	64676	64726	64820	64846
64994	65107	65285	65407	65470
65518	65554	65700	65701	65710
65712	65718	65726	65924	66020
66053	66056	66176	66204	66237
66314	66321	66442	66511	66662
66734	66905	67039	67078	67080
67292	67332	67406	67413	67459
67489	67490	67862	67969	67992
68130	68134	68248	68325	68332
68525	68607	68841	68861	68940

68969	69240	69401	69421	69588
69611	69632	69758	69933	69950

47ª ESTRAZIONE

N. 879 obbligazioni ferrovie livornesi

Serie D^1 3 0[0 da L. 500 ciascuna

19	33	54	151	210
288	336	348	389	392
421	468	523	561	578
647	648	658	941	958
998	1043	1105	1117	1154
1285	1309	1328	1339	1351
1488	1537	1571	1625	1724
1749	1756	1806	1907	1932
1939	1977	1993	2015	2036
2039	2046	2077	2083	2093
2096	2103	2105	2113	2119
2132	2143	2153	2299	2307
2317	2325	2377	2406	2611
2663	2667	2830	3264	3405
3465	3476	3517	3637	3653
3770	3846	3857	3864	3879
3986	3991	4004	4016	4027
4137	4217	4236	4249	4267
4272	4278	4327	4336	4350
4366	4399	4417	4523	4524
4544	4551	4558	4590	4625
4632	4643	4724	4740	4748
4765	4809	4810	4854	4893
4909	4929	4952	4968	4970
4974	5044	5055	5142	5145
5147	5178	5222	52[illegible]3	5286
5296	5324	5392	5466	5467
5496	5503	5523	5528	5538
5541	5550	5569	5592	5659
5679	5773	5776	5836	5978
6179	6204	6221	6259	6268
6293	6312	6355	6374	6407
6458	6460	6467	6546	6750
6802	6850	6860	6878	6933
7233	7281	7294	7397	7398
7401	7408	7611	7650	7661
7695	7753	7768	7824	7870
7923	7924	8064	8087	8735
9003	9042	9129	9152	9174
9207	9208	9249	9297	9342
9373	9385	9422	9458	9774
9868	10135	10144	10188	10294
10309	10327	10340	10358	10361
10394	10404	10445	10452	10463
10502	10594	10671	10707	10729
10732	10751	10767	10805	10841
10930	11031	11049	11173	11219
11241	11259	11291	11330	11438
11653	11860	11879	11896	11934
11945	12377	12385	12463	12469
12479	12498	12571	12572	12587
12609	12705	12734	12735	12902
12966	13130	13245	13250	13362
13637	13672	13890	13942	13997
14013	14231	14263	14334	14519
14521	14522	14554	14559	14588
14635	14906	14998	15062	15113
15126	15156	15162	15266	15292
15300	15332	15338	15354	15518
15529	15595	15692	15721	15768
15921	15978	16164	16186	16199
16212	16214	16242	16278	16310
16374	16385	16408	16441	16445
16506	16551	16552	16707	16732
16733	16742	16797	16803	16804
17062	17231	17378	17519	17542
17588	17633	17650	17712	17741
17809	17815	17872	17924	17945
18004	18022	18024	18035	18014
18065	18128	18153	18227	18249
18252	18269	18743	18778	19006
19087	19165	19199	19257	19504
19532	19587	19700	19751	19775
19786	19860	19889	20092	20120
21003	21199	21235	21329	21339
21349	21354	21426	21457	21473
21476	21492	21493	21841	21859
21974	22035	22169	22171	22232
22329	22504	22620	22739	22783
22918	23150	23769	23876	23882
24126	24260	24284	24315	24371
24432	24442	24459	24544	24550
24551	24645	24720	24829	24847
24978	25033	25136	25209	25231
25232	25263	25282	25425	25480
25529	25611	25614	25620	25625
25745	25746	25751	25762	25763
25764	25765	25793	25915	25973
26000	26136	26143	26149	26289
26322	26448	26461	26516	26527
26544	26545	26700	26717	26861
26917	26937	26947	26949	27060
27223	27235	27327	27334	27471
27632	27635	28038	28042	28117
28431	28441	28451	28502	28601
28634	28658	28828	28837	28936
28998	29281	29498	29510	29714
30334	30481	30566	30863	30888
31056	31071	31112	32231	32313
32334	32353	32365	32372	32466
32539	33461	33563	33708	33729
33770	33774	33981	34023	34117
34270	34321	34358	34396	34409
34415	34625	34884	35005	35124
35130	35305	35525	35602	35606
35631	36097	36233	36335	36437
36565	36712	36839	36969	37165
37257	37259	37287	37292	37312
37331	37374	37378	37381	37387
37405	37438	37443	37463	37541
37579	37678	37774	37874	37875
37931	37999	38076	38348	38392
38403	38416	38517	38549	38590
38746	38783	38784	38827	38855
39004	39055	39118	39127	39136
39219	39220	39356	39529	39621
39658	39679	40473	40493	40578
40703	41045	41244	41305	41385
41386	41419	41474	41561	42011
42143	42215	42380	42813	42946
42977	43019	43089	43131	43161
43342	43689	43763	44440	44856
44874	45190	46203	46405	47042
47686	47812	48296	48693	48890
49018	49035	49042	49113	49141
49149	49241	49303	49430	49667
49685	49688	49698	49803	49889
50018	50670	50732	50814	50859

50877	50943	50963	51198	51359
51381	51464	51914	53003	53067
53375	53514	53528	53614	53736
54253	54307	54539	54728	54784
55221	55418	55743	55761	55989
56250	56289	56318	56320	56362
56456	56533	56615	56617	56659
56706	56712	56862	56986	57020
57021	57081	57083	57289	57317
57388	57411	58768	61198	62943
63139	63275	63853	63893	63904
63910	63913	63999	64547	65210
65332	65352	65473	65607	66751
67165	67428	68609	69599	69739
69790	69853	70217	70245	70271
70308	70314	70450	70490	70597
70717	70859	71147	71168	71183
71218	71235	71272	71374	71375
71476	71553	71670	71684	71686
71765	71795	71873	71877	71921
72001	72009	72077	72079	72093
72117	72118	72151	72160	72195
72204	72209	72216	72219	72223
72239	72268	72281	72309	72332
72338	72348	72361	72366	72369
72370	72374	72376	72384	72401
72413	72472	72495	72513	72516
72543	72548	72593	72596	72654
72663	72676	72692	72718	72730
72732	72748	72791	72802	72821
72858	72906	72982	73030	73064
73075	73084	73109	73233	73308
73324	73332	73359	73378	73447
73457	73497	73522	73586	73543
73668	73783	73790	73813	73899
73905	73909	73931	73937	73941
73954	73991	73994	73998	74030
74133	74142	74207	74238	74239
74260	74266	75441	75704	75737
77753	80740	80857	81711	81720
82172	82314	82530	82703	82901
85430	85566	86277	86605	86735
87268	87285	88489	90112	94769
97133	97706	97742	97839	97969
98173	98203	98235	98265	98292
98299	98386	98469	98570	98608
98838	98913	98996	99264	99312
99343	99419	99707	99895.	

47ª ESTRAZIONE

N. 1142 obbligazioni - ferrovie livornesi
Serie D^2, 3 0[0 da L. 500 ciascuna

100011	100158	100422	100662	100666
100816	100994	101203	101519	101773
102181	103052	103074	103432	103586
103589	103706	103839	104012	104043
104054	104075	104546	104606	104704
105116	105380	105389	105575	105756
105929	106659	107129	107348	107355
107405	107758	108027	108101	108461
108543	108553	108622	108627	108771
109343	110210	110383	110454	110763
110789	110792	110802	111038	111075
111550	111725	111762	111876	112002
112058	112133	112248	112344	112390
112743	112907	112918	112940	113024
113038	113277	113297	113555	114137
114149	114306	114395	114887	115279
115383	115792	115944	116016	116052
116127	116324	116475	116526	116536
116611	116747	117194	117311	117468
117597	117659	117689	117975	118155
118247	118904	119030	119337	119440
119826	119876	119882	119898	120162
120266	120272	120378	120489	121076
121324	121414	121508	121582	121807
121828	121883	122076	122104	122283
122394	122562	122584	122617	122623
122648	122725	122915	123350	123421
123531	123646	123872	123907	123912
124063	124140	124186	124257	124397
124562	124952	124987	125021	125161
125315	125478	125590	125673	125721
126157	126582	126837	126979	127021
127092	127116	127143	127257	127323
127415	127700	128419	128449	128492
128547	128560	128903	129060	129124
129278	129332	129381	129441	129486
129810	129979	130043	130281	130531
130631	131171	131342	131414	131621
131795	131910	132044	132600	132610
132642	132750	132763	132872	133049
133168	133222	133297	133320	133339
133475	133831	133931	133936	134012
134143	134401	134458	134569	134580
134623	134711	134958	135247	135268
135468	135707	135750	135969	136003
136342	136524	136648	136905	136922
137009	137124	137196	137532	137548
137668	137872	137959	138030	138088
138156	138292	138587	138680	138811
138815	139064	139102	139123	139144
139196	139352	139571	139777	139796
140081	140300	140341	140417	140580
140604	140606	140813	140973	141371
141686	141709	141872	141896	141971
142416	142469	142507	142693	142887
143157	143292	143396	143427	143460
143484	143974	143987	144000	144060
144162	144187	144214	144305	144517
144533	144917	145118	145191	145616
145825	146012	146287	146385	146439
146763	146939	147012	147055	147130
147157	147483	147533	147571	147602
147849	147854	148179	148223	148442
148612	148658	149251	149337	149461
149496	149588	149802	149821	150022
150035	150042	150321	150351	150487
150614	150697	151001	151059	151083
151086	151163	151286	151600	151602
151610	151641	151657	151662	151706
151766	152046	152065	152123	152210
152373	152412	152506	152716	152825
152955	152961	152979	153160	153203
153397	153446	153460	153965	153980
154148	154272	154349	154378	154481
154514	154881	155015	155191	155246
155291	155428	155771	156038	156371
156394	156491	156660	156665	157010
157037	157275	157363	157463	157519
157587	157694	157790	157915	158001

158141	158239	158269	158393	158426
158588	158780	158841	158999	159096
159220	159230	159717	159732	159750
159949	159976	160064	160116	160324
160368	160479	160528	160764	160795
160924	161014	161044	161079	161113
161147	161359	161415	161433	161448
161934	162272	162285	162426	162536
162581	162871	163014	163092	163151
163188	163528	163689	163754	163849
163875	163932	164004	164105	164126
164272	164651	165046	165254	165343
165404	165533	165572	165648	165658
165766	165865	166150	166410	166434
166479	166502	166527	166639	166661
166749	166937	167090	167590	167680
168379	168518	168731	168972	168999
169064	169076	169380	169392	169643
169994	170206	170265	170307	170543
170621	170648	170714	171046	171310
171637	171648	171654	171714	171721
171728	171827	171833	171889	172230
172645	172663	172677	172686	172869
172989	173045	173143	173200	173217
173230	173244	173483	173508	173593
173684	173688	174110	174125	174377
174392	174820	174836	175006	175056
175263	175342	175801	176356	176466
176315	176959	177013	177043	177160
177192	177358	177368	177416	177642
177670	177751	177774	177794	177878
177994	178405	178554	178558	178623
178637	178668	178690	178833	178843
178949	178955	179058	179144	179223
179537	179573	179676	179979	180079
180136	180361	181640	181677	181800
181855	181879	181890	181934	181980
182060	182240	182412	182455	182974
182986	183075	183137	183210	183307
183533	183572	183629	185790	186233
186542	186552	187100	187462	187776
187893	187899	187924	187959	187983
188348	188384	188622	188685	189146
189238	189354	189407	189570	190205
190350	190478	190560	190607	190834
191124	191267	191801	191936	192775
192847	193028	193247	193336	193401
193535	193638	193668	193747	193762
193780	193794	193811	194009	194126
194304	194670	194709	194870	195233
195532	195642	195661	195741	195954
195975	196021	196076	196124	196210
196253	196133	196540	196571	196578
196591	196639	196690	196738	196785
196853	196873	196910	196940	196945
196985	197122	197212	197216	197466
197470	197483	197543	197563	197609
197689	197697	197786	197788	197802
197806	197881	198009	198088	198107
198111	198136	198165	198178	198337
198592	198601	198728	198773	198875
198880	198908	199070	199106	199237
199243	199315	199393	199499	199521
199527	199625	199762	199789	199842
199943	199996	200129	200182	200195
200206	200304	200382	200466	200512
200538	200673	200768	200825	201156

201160	201420	201450	201652	201974
201982	202111	202188	202216	202301
202352	202359	202395	202483	202511
202637	202792	202814	202888	203132
203133	203194	203215	203246	203309
203444	203502	203545	203553	203670
203673	203745	203829	203887	203909
203935	204023	204068	204089	204090
204172	204176	204212	204248	204250
204272	204309	204318	204350	204400
204431	204531	204581	204649	204729
204841	204865	204886	204987	205017
205033	205089	205126	205136	205171
205259	205308	205320	205402	205430
205431	205463	205487	205540	205542
205543	205579	205659	205697	205721
205805	205808	205857	205925	205949
205957	205972	205983	206004	206044
206047	206049	206139	206156	206193
206245	206286	206326	206346	206348
206404	206413	206587	206832	206955
207080	207345	207350	207447	207495
207565	207571	207627	207672	207692
207736	207885	207932	207952	207971
208186	208295	208382	208402	208413
208438	208445	208485	208749	208769
208800	208848	208868	208871	208917
208935	208999	209034	209120	209124
209127	209145	209221	209235	209377
209388	209393	209438	209482	209562
209577	209599	209651	209675	209709
209732	209898	209945	209965	210048
210082	210125	210291	210314	210342
210386	210425	210433	210464	210706
210780	210863	210885	210938	211061
211073	211098	211114	211197	211350
211391	211393	211528	211607	211809
211962	212131	212201	212359	212376
212617	212630	212651	212692	212726
212835	212857	213038	213133	213265
213445	213453	213457	213620	213661
213823	213979	213983	214101	214135
214274	214287	214361	214363	214387
214396	214461	214485	214662	214779
214981	214987	214998	215087	215117
215132	215294	215514	215565	215670
215677	215679	215711	215765	215775
215822	215875	215948	215969	215980
215993	216023	216036	216059	216070
216075	216112	216137	216241	216276
216355	216367	216438	216514	206565
216714	216753	216761	217020	217087
217146	217220	217286	217288	217291
217346	217416	217426	217532	217552
217592	217768	217831	217842	217858
218068	218092	218150	218209	218289
218313	218360	218396	218397	218409
218417	218428	218501	218527	218581
218676	219036	219161	220698	220731
220820	220915	221025	221064	221164
221183	221251	221261	221316	221409
221452	221563	221690	221737	221746
221789	221814	221817	221819	221856
221875	221924	221990	222062	222070
222092	222141	222184	222200	222242
222270	222287	222292	222327	222369
222423	222483	222529	222533	222535

222560	222575	222577	222589	222599
222624	222656	222671	222672	222717
222723	222747	222790	222794	222829
222860	222889	222902	222955	222987
222991	223021	223025	223039	223085
223120	223136	223150	223163	223214
223362	223380	223410	223453	223455
223456	223682	224003	224021	224387
224491	225007	225851	226633	227411
228256	228431	228784	228802	228811
228821	228833	228866	228936	229035
229161	229184	229209	229217	229258
229294	229431	229449	229534	229540
229544	229562	229588	229692	229716
229737	229772	229805	229821	229845
229869	229905			

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi a tutto dicembre 1910 a beneficio dei possessori dei titoli, ed il rimborso alla pari del capitale rappresentato dalle medesime avrà luogo a cominciare dal 2 gennaio 1911:

nel Regno - presso tutte le sezioni di R. tesoreria sopra mandati che da questa Direzione generale saranno emessi a seguito di regolare domanda dei possessori dei titoli;

all'Estero - il rimborso delle obbligazioni delle serie *C*, *D*[1] e *D*[2] sarà pure effettuato a Parigi, Londra, Bruxelles, Francoforte s|M e Ginevra, a cura della casa bancaria f.lli De Rothschild di Parigi, contro la restituzione, tanto nel Regno, quanto all'estero, delle obbligazioni e delle relative cedole non mature al pagamento, a cominciare cioè da quella scadente il 1° luglio 1911.

55ª ESTRAZIONE

N. 121 obbligazioni - ferrovia Lucca-Pistoia

Emissione 1856 - 3 0|0 da L. 420 ciascuna

50	100	310	313	401
484	523	568	699	882
945	1001	1240	1249	1374
1667	1752	1808	2150	2277
2325	2484	2653	2695	2821
2953	2955	2975	3043	3110
3302	3370	3387	3451	3740
3812	3891	3960	4336	4417
4471	4616	4660	4943	5096
5145	5338	5339	5553	5679
5710	5751	5933	6011	6048
6109	6145	6190	6201	6231
6292	6379	6454	6548	6585
6709	6761	6824	7528	7590
7637	7749	7861	7930	8059
8112	8333	8347	8662	8788
8822	8961	8978	9732	9787
9889	9942	9963	9965	10204
10310	10593	10598	10662	10882
11182	11199	11537	11570	12176
12332	12417	12514	12758	12797
13011	13053	13066	13110	13246
13251	13271	13394	13623	13649
13744	13758	13897	13974	14307
14381				

53ª ESTRAZIONE

N. 59 obbligazioni - ferrovia Lucca-Pistoia

Emissione 1858 - 3 0|0 da L. 420 ciascuna

14461	14513	14529	14606	14720
14779	14987	15037	15120	15203
15382	15400	15454	15799	15807
15898	15947	16098	16106	16208
16279	16469	16592	16601	16776
17151	17213	17361	17886	17972
17973	18113	18227	18255	18329
18610	18964	19081	19198	19235
19329	19349	19589	19763	19787
19848	20003	20057	20101	20280
20340	20397	20542	20650	20716
20974	21022	21163	21235	

51ª ESTRAZIONE

N. 140 obbligazioni della ferrovia Lucca-Pistoia

Emissione 1860 - 3 0|0 da L. 420 ciascuna

9	353	614	715	855
897	1052	1243	1343	1519
1556	1676	1779	1879	2332
2374	2528	2817	3032	3195
3289	3332	3389	3630	3879
4113	4158	4390	4577	4633
4662	4843	5033	5065	5185
5199	5255	5256	5306	5377
5593	5674	5997	6083	6102
6158	6183	6231	6394	6661
6928	7033	7195	7266	7501
7836	7897	8050	8088	8303
8346	8391	8495	8658	8663
8690	8840	8962	9049	9280
9359	9485	9608	9979	10001
10044	10051	10242	10279	10391
10493	10571	10632	10647	10756
10852	10884	10923	10988	11185
11260	11364	11419	11602	11625
11687	11688	11917	11946	12022
12078	12086	12136	12139	12160
12161	12212	12239	12260	12367
12408	12447	12644	12949	13010
13041	13042	13203	13267	13296
13385	13397	13496	13627	13899
13901	13941	13983	14119	14402
14438	14512	14524	14529	14898
15619	15824	15900	16005	16126

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi a tutto febbraio 1911 a beneficio dei possessori dei titoli, ed il rimborso alla pari dei capitali rappresentati dalle medesime avrà luogo a cominciare dal 1° marzo 1911:

nel Regno - presso tutte le sezioni di R. tesoreria sopra mandati, che da questa Direzione generale saranno emessi a seguito di regolare domanda dei possessori dei titoli;

all'Estero - sarà pure effettuato il rimborso delle obbligazioni delle emissioni 1856 e 1858 a Londra e Francoforte s|M a cura della casa bancaria F.lli De Rothschild di Parigi contro la restituzione tanto nel Regno, quanto all'estero, delle obbligazioni.

46ª ESTRAZIONE

N. 53 obbligazioni - ferrovia centrale Toscana ed Asciano-Grosseto

Serie *A* - 5 0|0 da L. 500 più L. 200 di premio ciascuna

89	1625	2413	2858	3164
3734	3746	4029	5045	6064
6585	6672	6928	6954	6962
7844	7857	8173	8496	9281

9376	9432	9446	9447	9448
9618	9749	9984	10069	10096
10268	10287	10401	10491	10593
11009	11057	11084	11105	11114
11120	11124	11175	11215	11225
11262	11327	11483	11497	11507
11633	11659	11696		

46ª ESTRAZIONE

N. 152 obbligazioni - ferrovia centrale Toscana ed Asciano-Grosseto Serie *B* - 5 0[0 da L. 500 più L. 200 di premio ciascuna

849	1543	1590	2279	4194
7718	9067	9329	10446	11179
11876	19078	19120	19766	19830
19969	19976	20059	20605	20915
21020	21148	21260	21283	21290
21336	21430	21442	21536	21551
21636	21645	21659	21768	22069
22080	22084	22188	22375	22597
22610	22706	22959	23276	23354
23367	23397	23586	24021	24022
24684	25823	25938	26034	26054
26162	26202	26349	26388	26669
26790	26821	26932	27010	27056
27146	27155	27841	27843	27966
27985	28069	28235	28308	28336
28375	28455	28664	28678	28770
28773	28876	28971	28973	28996
28999	29036	29061	29100	29179
29192	29293	29525	29566	29613
29863	29868	30010	30034	30040
30189	30194	30203	30339	30471
30519	30549	30637	30662	30847
30902	30922	30956	30970	31004
31022	31027	31082	31113	31129
31130	31179	31387	31392	31401
31404	31453	31481	31521	31537
33069	33149	33201	33238	33330
33391	33429	33446	33466	33489
33501	33521	33571	33581	33687
33711	33736	33760	33785	33820
33893	33920			

46ª ESTRAZIONE

N. 162 obbligazioni ferrovia centrale Toscana ed Asciano Grosseto Serie C - 5 0[0 da L. 500 più L. 200 di premio ciascuno

10	12	209	256	297
399	432	468	471	530
548	593	595	598	626
646	656	669	702	726
729	732	833	850	961
972	1059	1222	1283	1328
1338	1696	1747	2033	2047
2131	2156	2174	2295	2318
2346	2349	2427	2594	2755
2787	2910	3005	3025	3076
3093	3218	3382	4221	4822
4881	4955	5032	5416	5581
5657	5827	6075	6084	6087
6128	6192	6199	6293	6404
6546	6585	6734	6763	6783
6834	6853	7033	7103	7154
7237	7411	7420	7600	7977
8034	8258	8408	8685	8692
8924	9013	9042	9113	9187
9209	9231	9246	9256	9268
9332	9450	9485	9533	9561
9618	9694	9763	10018	10064
10231	10239	10475	10598	10617
11362	11572	11585	11600	12331
13054	13175	13181	13257	13512
13611	13809	13867	14020	14077
14129	14133	14186	14212	14623
14679	14716	14858	15356	15369
15425	15494	15646	15689	15867
15908	15926	16037	16073	16177
16487	16536	16692	16885	16993
17501	17518	18349	18911	19031
20752	20883			

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1910 a beneficio dei possessori dei titoli, ed il rimborso alla pari dei capitale rappresentato dalle medesime, unitamento al premio di L. 200 (previa deduzione della tassa di ricchezza mobile in L. 40), avrà luogo a cominciare dal 2 gennaio 1911:

nel Regno - presso tutte le sezioni di R. tesoreria sopra mandati che da questa Direzione generale saranno emessi a seguito di regolare domanda dei possessori di titoli;

all'Estero - a Parigi, Londra, Francoforte s[M, Bruxelles e Ginevra a cura della Casa bancaria F.lli De Rothschild di Parigi, contro restituzione tanto nel Regno, quanto all'estero, delle obbligazioni e delle relative cedole non mature al pagamento, a cominciare cioè da quella scadente al 1º luglio 1911.

35ª ESTRAZIONE

N. 7162 obbligazioni delle Ferrovie romane 3 0[0 da L. 500 ciascuna

Dal numero		al numero		
	2301		2400	100
»	18944	»	19000	57
»	19065	»	19100	36
»	44901	»	44920	20
»	46501	»	46600	100
»	90501	»	90555	55
»	96601	»	96692	92
»	100161	»	100200	40
»	102807	»	102900	94
»	104501	»	104600	100
»	113901	»	114000	100
»	114901	»	114931	31
»	115001	»	115100	100
»	121501	»	121600	100
»	127245	»	127300	56
»	135401	»	135500	100
»	145901	»	146000	100
»	147271	»	147300	30
»	154218	»	154222	5
»	185201	»	185255	55
»	191926	»	192000	75
»	198401	»	198418	18
»	198901	»	199000	100
»	206101	»	206200	100
»	223701	»	223800	100
»	237501	»	237600	100
»	239143	»	239200	58
»	243201	»	243205	5
»	247501	»	247542	42
»	259823	»	259900	78
»	262601	»	262700	100
»	264001	»	264092	92

A riportare 2239

			Riporto	2239
Dal numero	267401	al numero	267471	71
»	271001	»	271100	100
»	284803	»	284803	6
»	286401	»	286465	65
»	290932	»	290934	3
»	299601	»	299633	33
»	300901	»	301000	100
»	304701	»	304800	100
»	307501	»	307600	100
»	310601	»	310700	100
»	311001	»	311043	43
»	311993	»	312000	8
»	318601	»	318700	100
»	356201	»	356300	100
»	368275	»	368300	26
»	373301	»	373400	100
»	374201	»	374300	100
»	383001	»	383100	100
»	391901	»	391986	86
»	399801	»	399876	76
»	459101	»	459200	100
»	486701	»	486800	100
»	508101	»	508200	100
»	511101	»	511200	100
»	517501	»	517600	100
»	532901	»	533000	100
»	559901	»	560000	100
»	568701	»	568800	100
»	572001	»	572100	100
»	585001	»	585100	100
»	603701	»	603800	100
»	605501	»	605600	100
»	617601	»	617700	100
»	625401	»	625500	100
»	627001	»	627100	100
»	634501	»	634600	100
»	645401	»	645500	100
»	665901	»	666000	100
»	677907	»	678000	94
»	698501	»	698600	100
»	700101	»	700200	100
»	723301	»	723400	100
»	733601	»	733700	100
»	735101	»	735200	100
»	736701	»	736800	100
»	741001	»	741100	100
»	743901	»	744000	100
»	745157	»	745200	44
»	749501	»	749600	100
»	751301	»	751302	2
»	757801	»	757866	66
»	765001	»	765100	100
»	773401	»	773500	100
»	788901	»	789000	100
»	797801	»	797900	100
»	806601	»	806700	100
»	809501	»	809600	100
			Totale	7162

Le suddette obbligazioni cesseranno di fruttare interessi con tutto dicembre 1910 a beneficio dei possessori dei titoli; ed il rimborso del capitale alla pari, rappresentato dalle medesime, avrà luogo a cominciare dal 2 gennaio 1911, presso tutte le sezioni di R. tesoreria del Regno, sopra mandati che da questa Direzione generale saranno emessi, a seguito di regolare domanda dei possessori dei titoli, contro restituzione delle obbligazioni e relative cedole non mature al pagamento, a cominciare cioè da quella 1° luglio 1911.

Si avverte inoltre che i capitali delle obbligazioni estratte delle ferrovie livornesi, serie *A*, *B*, *C*, D^1 e D^2, della strada ferrata Lucca-Pistoia, emissione 1860, e della strada ferrata centrale toscana, ed Asciano-Grosseto, serie *A*, *B* e *C*, non venendo riscossi entro il termine perentorio di cinque anni, decorrendi dal giorno in cui sono divenuti rimborsabili, a norma dei relativi atti di creazione, cadranno in prescrizione.

Come pure non venendo riscossi quelli delle obbligazioni della ferrovia Lucca-Pistoia, emissioni 1856 e 1858, e di quelle comuni ferrovie romane, entro il termine perentorio di anni dieci dalla loro rimborsabilità, cadranno nella prescrizione di cui all'art. 917 del Codice di commercio.

Roma, addì 16 settembre 1910.

Per il direttore generale
ENRICI.

Per il capo della Divisione
CUCCIA.

AVVERTENZA.

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle obbligazioni e delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l' importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principare dal semestre successivo.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 18 ottobre, in L. 100.46.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

17 ottobre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103.20 28	101,32 28	102.08 88
3 1/2 % *netto*	102.96 25	101,21 25	101,92 59
3 % *lordo*	70,77 50	69.57 50	70,66 35

CONCORSI

R. Conservatorio di musica di Napoli

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso per ammissione di alunni, nei seguenti corsi:

Scuole maschili.

Composizione (sezione armonia), posti 8 dei quali uno interno gratuito.
Canto, posti 10 dei quali uno con borsa di studio.
Pianoforte, posti 4 dei quali uno interno gratuito.
Organo, posti 1 interno gratuito.
Arpa, posti 6 esterni.
Violino, posti 4 dei quali tre interni gratuiti.
Violoncello, posti 2 dei quali uno interno gratuito.
Contrabbasso, posti 4 dei quali uno con borsa di studio.
Flauto, posti 4 esterni.
Oboe, posti 2 dei quali uno interno gratuito.
Clarinetto, posti 3 dei quali uno interno gratuito.
Fagotto, posti 3 esterni.
Corno, posti 3 dei quali uno interno gratuito.
Tromba, posti 2 dei quali uno interno gratuito.
Trombone, posti 1 con borsa di studio.

I posti gratuiti sono assegnati a quei concorrenti che riportino la media di punti 9.50, nell'esame del corso principale, e di punti 8.50 negli esami complementari, in modo che si abbia una media generale di punti 9. Gli altri approvati prescelti potranno essere ammessi nel Convitto a pagamento o frequentare le scuole come alunni esterni.

A norma dello statuto del R. Conservatorio, possono essere aggregati a questi esami, per concorrere ai posti interni gratuiti, anche gli alunni appartenenti all'Istituto come esterni o come convittori a pagamento.

I concorrenti che aspirino ai posti interni di qualsiasi specie, non debbono aver superata l'età di anni 14, a meno che non siano già in convitto a pagamento e che concorrano per trasformare il loro posto, o che siano stati convittori nello scorso anno scolastico e si espongano per riguadagnare il posto al quale non furono confermati.

I posti gratuiti sono riservati ai giovani che siano cittadini italiani.

A parità di merito sono preferiti i candidati più giovani e meno provveduti di beni di fortuna, quelli che siano già alunni del conservatorio ed i figli di artisti benemeriti dell'arte musicale.

I posti gratuiti debbono essere confermati anno per anno, secondo il regolamento del R. Istituto.

Gli alunni a posti gratuiti pagano un diritto di entrata di L. 180 all'atto dell'ammissione.

Gli alunni a posto pagante, nel convitto, pagano un diritto di L. 180 all'atto dell'ammissione ed una retta annua di L. 800 a rate trimestrali anticipate.

Sono a carico degli allievi a pagamento le spese di vestiario, uniforme, biancheria, istrumenti, testi musicali e letterari.

La borsa di studio messa a concorso è di L. 50 mensili.

Per conseguire la borsa di studio occorrono gli stessi requisiti e le stesse punteggiature stabilite per i posti interni gratuiti, meno l'età che non è fissata al massimo di 14 anni. La borsa di studio deve essere anche riconfermata di anno in anno e cessa col finir degli studi.

Non saranno ammessi agli esami complementari i candidati che non abbiano riportata l'approvazione nell'esame per il corso principale.

Il governatore del R. conservatorio si riserba il diritto di invitare tutti o alcuni di coloro ai quali siano state assegnate le borse di studio ad entrare nel convitto, quando ne abbia capienza, come convittori gratuiti, rinunziando al pagamento mensile in contanti.

Si riserba anche quello di concedere una borsa di studio in corrispettivo di un posto gratuito, messo a concorso, se qualche giovanetto di singolare attitudine abbia riportati i punti richiesti alle prove, ma non possa entrare in convitto avendo oltrepassato il limite di anni prescritto.

Scuole femminili
(per sole alunne esterne).

Canto, posti 1.
Violino, posti 1.

Tutti gli alunni esterni e le alunne pagano L. 60 annue divise in otto rate mensili anticipate di L. 7.50 ognuna. Debbono provvedersi di istrumenti e di testi musicali e letterarî.

Per l'ammissione al primo anno di ciascun corso il candidato deve dar ragione della propria attitudine a seguire con frutto gli studi musicali con qualche prova elementare per la speciale materia alla quale concorre, e deve saper leggere correttamente l'italiano e scrivere sotto dettato nella stessa lingua.

Per ciascuno degli anni successivi l'esame è secondo i programmi vigenti nel Conservatorio.

L'età minima di ammissione è di anni 9, tranne per la classe di canto che è di anni 17 per i maschi e di 16 per le femmine.

L'età massima pel primo anno del corso di:
composizione (sezione armonia), è di anni 13;
pianoforte, arpa, violino, viola e violoncello, id. 12;
contrabasso, id. 15;
flauto, oboe, clarinetto, fagotto, trombone, tromba e corno, id. 14.
Canto:
per i maschi, è di anni 21;
per le femmine id. 20.

Per gli anni successivi l'età massima dev'essere in proporzione di quella stabilita per il primo anno.

Gli aspiranti debbono, non più tardi del 20 ottobre p. v., presentare domanda su carta da bollo da centesimi 60 al governatore del R. Conservatorio, corredandola dei seguenti documenti legalizzati:

Atto di nascita.
Attestato di vaccinazione o rivaccinazione.
Attestato di sana costituzione.
Attestato recente di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale.
Certificato di cittadinanza italiana per coloro che aspirano ai posti gratuiti o alla borsa di studio.
Certificato degli studi fatti, nel quale sia dichiarato l'Istituto pubblico o privato o l'insegnante dal quale il candidato proviene.

Per gli aspiranti nati fuori la provincia di Napoli la fede di nascita deve essere vistata dal presidente del tribunale di origine e gli altri documenti dal prefetto della Provincia.

I documenti provenienti dall'estero, oltre il bollo a cui sono soggetti, debbono essere vistati dal Ministero degli affari esteri.

Non si accettano le domande con documenti incompleti o insufficientemente legalizzati.

Nella domanda devesi dichiarare la speciale materia e l'anno di corso al quale si aspira ad essere iscritto e si deve indicare il domicilio del concorrente.

Presso la segreteria dell'Istituto potrà aversi notizia del giorno nel quale cominceranno gli esami.

Napoli, 1° ottobre 1910.

Visto, il governatore
duca E. Del Balzo.

Il direttore ff.
N. D'Arienzo.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le voci di dissidio tra i membri del Gabinetto turco, se non erano esatte circa il movente, avevano tuttavia

fondamento nel fatto, come lo dimostrano i seguenti telegrammi da Costantinopoli:

In seguito a un dissidio tra i ministri circa la legge di contabilità generale, che si è acuito, una crisi ministeriale è imminente.

Il ministro della guerra vorrebbe imporre la sua volontà ai colleghi e si è rifiutato di assoggettarsi alla legge di contabilità.

*** Si crede che, indipendentemente dalle difficoltà che la legge sulla contabilità ha provocato tra il dipartimento delle finanze e quello della guerra, il quale è contrario al controllo preventivo della spesa che gli toglierebbe la libertà d'azione e potrebbe compromettere la difesa nazionale, vi sarebbe un secondo motivo di dissenso fra gli stessi dipartimenti.

Il ministro della guerra avrebbe fatto ordinazioni previste dal bilancio straordinario, che il ministro delle finanze rifiuterebbe di approvare, perchè le entrate speciali del bilancio straordinario, cioè i prodotti della vendita dei terreni *taxim* e il ricupero del milione depositato in una Banca dall'ex Sultano Abdul Hamid, non sono state ancora realizzate.

Talaat Bey, ministro dell'interno, David bey, ministro delle finanze e Chefket pascià si sono dimessi a causa di divergenze sorte iersera, relativamente alle spese per l'esercito.

Hakki pascià fa tutto il possibile per appianare le divergenze.

Il bilancio della guerra in Turchia, oltre assorbire le maggiori entrate come in tutti gli Stati, è il più instabile nelle sue previsioni per lo stato continuo di guerra in cui si trovano la maggior parte delle truppe turche mobilizzate in Macedonia.

Da ciò dipende la maggiore uscita; ma nel momento attuale può dirsi che per la Turchia costituisce il più difficile problema, perocchè, oltre di provvedere alle necessità dei nuovi armamenti di terra e di mare, deve provvedere all'applicazione delle leggi nuove militari. Da ciò proviene la ribellione del ministro della guerra, che per provvedere sollecitamente ai bisogni delle truppe mobilizzate vorrebbe rendersi indipendente dai freni e dai controlli delle leggi di contabilità dello Stato. Al che giustamente si oppongono gli altri ministri, specialmente in questi giorni, nei quali, per la più sollecita conclusione del prestito, la Turchia deve dar prova dell'ordine e dell'osservanza del suo bilancio. Pur troppo però le richieste del ministro della guerra sono ogni giorno giustificate da nuovi fatti, come quello di cui tratta il seguente telegramma da Salonicco:

Un distaccamento militare, comandato da un tenente inviato ad inseguire alcune bande presso Ciorvac, nel distretto di Kotcian, è caduto in un agguato. Le truppe che si trovavano in una posizione oltremodo sfavorevole sono state fatte segno a un vivo fuoco di fucileria da parte di una banda composta di otto uomini e che occupava un'altura.

Nove soldati sono rimasti uccisi e dieci gravemente feriti. Anche il tenente è stato gravemente ferito.

Dopo un combattimento durato trenta ore, le truppe hanno ucciso cinque degli insorti; due insorti feriti e uno illeso sono riusciti a fuggire.

***

Abbiamo già annunciato che Venizelos ha accettato di comporre il Gabinetto greco. La notizia, se ha trovato l'unanime consenso della stampa ellenica ed il gradimento di quella estera, non pare che sia favorevolmente accolta dai Giovani turchi. In proposito si telegrafa da Parigi, 16:

In questi circoli politici si ritiene che la frazione indipendente dei Giovani turchi non persisterà nella opposizione che ora fa alla costituzione in Grecia di un Ministero Venizelos, poichè quest'uomo di Stato è di origine greca ed ha definitivamente rinunciato a qualunque partecipazione negli affari di Creta.

Nessuno Stato ha finora ufficialmente riconosciuto la Repubblica portoghese, e non si possono ritenere riconoscimenti quegli atti diplomatici da parte dei rappresentanti esteri già accreditati presso Re Manoel che tendono al disbrigo degli affari in corso.

In questo senso telegrafano da Londra:

Il Governo inglese ha autorizzato il proprio Ministro a Lisbona ad entrare in relazioni col nuovo Governo portoghese.

Qualche giornale parigino crede che questa autorizzazione sia il preludio del riconoscimento ufficiale, da parte dell'Inghilterra, della Repubblica portoghese.

Ciò non è esatto. Altra cosa è il mettersi in relazioni per la necessaria protezione dei propri sudditi e per il disbrigo degli affari correnti, altra cosa è il riconoscimento ufficiale.

Esistendo ora a Lisbona soltanto un Governo provvisorio sorto da una rivolta, credesi che finchè non avranno avuto luogo le elezioni generali e l'insediamento di un Governo regolare, nessun Governo estero farà atto di riconoscimento ufficiale.

Da lungo tempo la stampa estera non si occupa più degli avvenimenti di Persia, ove il disordine regna sovrano perchè nessun partito è tanto forte da potere stabilmente sovrapporsi agli altri. Ora l'uno ora l'altro dei partiti hanno il sopravvento, e così il continuo mutar di cose mantiene e genera il più dannoso disordine, che se si prolungherà potrà dar luogo ad un intervento, come annuncia il seguente telegramma da Teheran:

In seguito ai danni causati al commercio dal prolungarsi dei disordini nel sud della Persia, il Governo inglese ha inviato una Nota al Governo persiano, avvertendolo che se il ristabilimento dell'ordine fosse ancora protratto per un tempo indefinito, potrebbero avvenire gravi conseguenze.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalla marchesa di Villamarina e dal conte Guiccioli, giunse, nel pomeriggio di ieri, a Parma, e si recò a visitare la cattedrale e il battistero di San Giovanni, ove venne ricevuta dal vescovo, monsignor Conforti.

S. M. ammirò i tesori artistici e i dipinti del Correggio e quindi, accompagnata dal prefetto comm. Aphel, dal senatore Torrigiani, dal comm. Lusignani, direttore delle gallerie e delle Belle arti, e dal prof. Testi, visitò i musei, la pinacoteca e l'Asilo di soccorso della pubblica assistenza, dove lasciò un obolo generoso.

La Regina Madre ebbe dappertutto entusiastiche e calorose dimostrazioni.

S. M. la Regina Madre ripartì alla sera per Salsomaggiore.

Nella diplomazia. — Il ministro d'Italia, conte Bottaro Costa, ha presentato ieri a S. M. il Re del Belgio le sue lettere credenziali.

La salute pubblica in Roma. — L'Ufficio municipale di igiene comunica in data di ieri:

Nessun caso nuovo nelle ultime 24 ore.

Dei quattro ultimi ricoverati al Lazzaretto, curati tutti col siero Salimbeni, tre sono ancora in condizioni gravi ed uno, la donna Cacciali, di via Trionfale, sta già abbastanza bene.

Gli altri cinque sono tutti o in piena convalescenza o guariti.

Gli abitanti fuggiaschi dalle baracche al n. 24 di via Trionfale o si sono presentati o sono stati rintracciati, dalla polizia o da noi.

Dopo qualche spiegabile agitazione i contumaciati, che stanno tutti in buone condizioni di salute, così nella casa di via Galilei, come in quelle di via Caterina e di via Casilina, si sono tranquillizzati e comprendono come tutto si faccia non solo nell'interesse della città intera, ma anche nel loro. E sanno che il colera è una infezione assai meno grave delle altre e dalla quale si guarisce di certo se viene subito diagnosticata e curata, come noi soli, ora possiamo fare. Nessun pericolo quindi essi corrono, mentre per gli altri, per quelli che hanno avuto contatti anche fugaci con le persone infette e non si trovano in osservazione, non si può dire altrettanto.

Festa marinara. — Nel pomeriggio di ieri, nel porto di Genova, a bordo del piroscafo *Sicilia*, del compartimento di Messina, appartenente alla nuova Compagnia di vapori, promossa dal Consorzio italiano del porto per i viaggi diretti coi paesi cotonieri e l'Italia e denominata *Creola*, vi è stata la cerimonia della consegna della bandiera mercantile.

Vi intervennero il presidente del Consorzio autonomo del porto, comm. Nino Ronco, l'on. deputato Chiesa, il proprietario dei piroscafi, Becker, il comm. Cappuccio di Torino, l'amministratore delegato del Banco di Roma, comm. Benucci, i rappresentanti del prefetto, del sindaco, della Camera di commercio, le autorità marittime e commerciali e molti invitati.

Dopo un applaudito discorso del comm. Ronco parlarono il rappresentante del sindaco e il comm. Cappuccio bene augurando alla nuova impresa.

Quindi venne servito un sontuoso rinfresco.

Sono stati spediti telegrammi di omaggio a S. M. il Re e di ossequio al presidente del Consiglio, Luzzatti, ed al ministro della marina, Leonardi-Cattolica.

Il Comitato internazionale di igiene pubblica. — La sessione plenaria del Comitato internazionale d'igiene pubblica si riunì oggi a Parigi sotto la presidenza dell'on. Santoliquido, direttore generale della sanità in Italia, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio 1910-911; approvazione delle spese dell'esercizio precedente; preparazione della relazione del Comitato ai Governi sul progressivo sviluppo dell'ufficio.

2. Esame della proposta presentata dal delegato del Brasile, durante la sessione dell'aprile 1910: « Ogni nave che trasporti passeggeri e che faccia una traversata di durata superiore alle 48 ore, comprendendo le fermate nei porti intermedi, deve avere a bordo un medico al corrente dei metodi di disinfezione e di distruzione dei topi. Inoltre tutte le navi, che prendono a bordo passeggeri, dovranno munirsi di apparecchi di disinfezione e di distruzione dei topi di riconosciuta efficacia, nonchè di una provvista di antisettici ».

3. Esame della mozione del delegato della Spagna: « Viste le disposizioni dell'art. 29 della convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 1903 tendente ad autorizzare accordi particolari, il Comitato è invitato a voler bene esaminare se non sarebbe utile fissare le condizioni speciali, alle quali dovrebbero soddisfare le navi ricordate nell'ultimo alinea del suddetto articolo ».

4. Esame della proposta del delegato d'America perchè sia resa obbligatoria una periodica distruzione dei topi nelle navi.

5. Discussione del rapporto presentato dal segretario generale dell'Ufficio internazionale sullo stato attuale della questione del siero antidifterico tipo.

6. Esposizione del segretario generale dell'Ufficio internazionale sulla questione della disinfezione delle acque di spurgo (*water-ballast*).

7. Rapporto preliminare del segretario generale dell'Ufficio internazionale sulla missione compiuta in Italia, in occasione dell'epidemia colerica del 1910.

Beneficenza. — Nell'isola della Maddalena, per iniziativa e col contributo di circa 90,000 lire di donna Francesca, vedova di Giuseppe Garibaldi, sta sorgendo un asilo di infanzia destinato a raccogliere, a scopo di educazione, i molti bambini che sono abbandonati nella strada. L'asilo è eretto sopra un'area spaziosa donata dal Municipio in una località prospiciente la tomba dell'eroe. Il disegno del fabbricato è stato procurato dall'on. Guido Baccelli.

Elogi. — L'*Agenzia Stefani* comunica da Parigi:

« Il *Figaro* in un lungo articolo rende conto delle osservazioni degli studi compiuti sui luoghi dal dottore Pottevin, segretario generale dell'ufficio internazionale di igiene, circa l'epidemia colerica nell'Italia meridionale e circa le misure prese dallé autorità sanitarie italiane per combatterla.

« I risultati di tali studi, dice il *Figaro*, sono dei più rassicuranti. L'articolo rileva che l'epidemia nelle Puglie si è svolta in una regione fra tutte le altre favorevolissima allo sviluppo di una grande epidemia, per l'agglomeramento urbano dell'intera popolazione, per la pessima igiene delle città, per la mancanza di acqua e di fognature e per la alimentazione disadatta alle classi popolari; però appena segnalati al Ministero dell'interno i primi casi sospetti, tutte le misure più energiche sono state adottate dal Governo tantochè in pochi giorni le provincie di Bari e di Foggia erano occupate come militarmente dai servizi profilattici.

« Il *Figaro* enumera quindi i principali provvedimenti adottati; ricorda il generoso contributo del Re per le cucine economiche e rileva il grandioso impianto di laboratori batteriologici, di locali di isolamento e dei servizi di disinfezione, ecc., nonchè il perfetto funzionamento mercè l'opera di un personale tecnico-scientifico di primo ordine, fornito dai laboratori di sanità, dall'Università, dal Corpo medico militare e dalla Croce Rossa.

« Tutta questa organizzazione non potè essere fatta funzionare senza attriti fra le popolazioni che da principio erano inerti od anche ostili. Il viaggio compiuto dal sottosegretario di Stato all'interno, on. Calissano, in Puglia ha avuto, dice il *Figaro*, una grandissima efficacia per la pacificazione degli animi e per il successo finale della campagna sanitaria.

« Il *Figaro* rileva poi, in base a dati statistici, il rapidissimo successo delle misure prese ed aggiunge che i risultati ottenuti fanno il massimo onore al servizio che ha previsto, creato e applicato una così eccellente organizzazione profilattica, dando un esempio fecondo di utili insegnamenti.

« Il *Figaro*, nell'ultima parte dell'articolo, accenna all'epidemia scoppiata a Napoli, rileva che le condizioni igieniche generali vi sono assai migliori che in Puglia, quanto all'acqua, alla fognatura, ecc. e termina dicendo che anche a Napoli l'epidemia non ha potuto prendere piede ed è prossima a sparire completamente ».

Fenomeni tellurici. — Ieri, a Bari, alle ore 22.45, è stata avvertita una sensibile scossa di terremoto in senso sussultorio durata parecchi minuti, seguita a breve distanza da un'altra scossa di minore entità.

Il colera nelle Provincie. — Dalla mezzanotte del 15 a quella del 16 corrente sono pervenute le seguenti denuncie:

Provincia di Bari:

Nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

In provincia di Avellino: a Taurano un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso.

In provincia di Caserta: ad Acerra un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — ad Aversa (città) un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — ad Aversa (manicomio) quindici casi pei quali è in corso l'accertamento batteriologico e dieci decessi, di cui sei fra i colpiti nei giorni precedenti — a Cancello Arnone due casi pei quali è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — a Formia un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico ed un decesso —

a Gaeta un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — a Maddaloni un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e due decessi fra i colpiti nei giorni precedenti.

In provincia di Foggia: nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

In provincia di Napoli: a Napoli (città) 6 casi per cui è in corso l'accertamento batteriologico e sei decessi, dei quali cinque fra i colpiti nei giorni precedenti — a Napoli (manicomio di Capodichino) un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — ad Afragola due casi dei quali è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — a Castellammare di Stabia un caso, di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — a Sorrento un caso, di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — a Torre del Greco due casi pei quali è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso.

In provincia di Salerno: nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

Dei casi denunciati in precedenza, pei quali era in corso l'accertamento batteriologico, risultarono positivi: un caso in ciascuno dei comuni di Monforte Irpino, Afragola, Casoria e Cardito, sei casi a Napoli; risultarono negativi: un caso a Forino (Avellino).

Nelle riviste. — È uscito il n. 10 de *La Cronaca d'oro*, l'interessante ed elegantissima rivista araldica, che si pubblica a Milano, per cura del signor Galileo Massei.

Il numero di ottobre è in gran parte dedicato a illustrare il *Circuito aereo internazionale di Milano*, sotto l'aspetto di avvenimento mondano. Ricorda i nomi delle più cospicue signore che da ogni città convennero all'aerodromo di Taliedo e riproduce numerosissime fotografie delle signore che portarono una simpatica nota di suprema eleganza sul campo di un grande cimento sportivo e che l'obbiettivo fotografico colse in riuscitissime istantanee.

Varie e interessanti sono le rubriche solite: Notiziario di Corte, Araldica, Vita mondana all'estero, Nozze e fidanzamenti, i Teatri, Crisantemi, gli Sports, le Mode, ecc.

Altri articoli illustrano gli avvenimenti del Portogallo, l'opera di Leo di Castelnuovo, ecc., e il fascicolo di ben 36 pagine di grande formato, rilegato in copertina di pergamena, adorno di una splendida tavola fuori testo, pubblica anche un diffuso elenco di tutti i caffè d'Italia e dell'estero nei quali si trova in lettura *La Cronaca d'oro*.

Con questo numero, la magnifica Rivista giustifica pienamente il successo sino ad oggi meritatamente incontrato e le simpatie raccolte.

Emigrazione ed immigrazione. — Il Commissariato dell'emigrazione comunica i seguenti dati statistici sul movimento dell'emigrazione transoceanica avvenuta nei porti del Regno e nel porto dell'Havre nel mese di settembre 1910.

Nel settembre 1910 si imbarcarono nei porti italiani e all'Havre 23,610 emigranti italiani (oltre 2175 stranieri), diretti a paesi transoceanici, così divisi per paesi di destinazione: 13,229 per gli Stati Uniti, 9565 pel Plata, 770 pel Brasile e 46 per gli altri paesi.

Nel corrispondente mese del 1909 erano partiti dagli stessi 24,560 emigranti italiani (oltre a 1638 stranieri), così divisi per paesi di destinazione: 15,240 per gli Stati Uniti, 8369 pel Plata, 891 pel Brasile, 60 per altri paesi.

Nel settembre 1910 sono quindi partiti per le Americhe 950 emigranti italiani in meno che nello stesso mese del 1909.

Il numero degli emigranti italiani rimpatriati dalle Americhe, sbarcati nei porti italiani, nel settembre 1910 è stato di 10,600 così divisi per paesi di provenienza: 7480 dagli Stati Uniti, 2315 dal Plata, 768 dal Brasile, 37 da altri paesi.

Nel mese di settembre 1909 il numero degli emigranti italiani di ritorno nei porti italiani era stato di 9794, così divisi per paesi di provenienza: 6019 dagli Stati Uniti, 2473 dal Plata, 1250 dal Brasile, 52 da altri paesi.

In complesso quindi si è avuto nel decorso mese di settembre, in confronto del corrispondente mese del 1909, un aumento di 806 nei rimpatri di emigranti.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 17. — Stanotte alle ore 1.20, una violentissima detonazione ha causato grande panico nel centro di Parigi. Era avvenuta una esplosione presso la stazione di Courcelles.

Una bomba era stata collocata nel vano di una finestra del pianterreno della casa del boulevard Pereira n. 58, ove abita Emilio Massard, direttore della *Patrie* e consigliere municipale. L'ordigno non ha fortunatamente prodotto che danni materiali. Le persiane della finestra della portineria, che erano chiuse, non sono state danneggiate. Nell'interno dell'immobile i vetri delle finestre sono però stati infranti. Lo stesso è avvenuto per i vetri del primo e del secondo piano che sono andati in frantumi.

Sono stati trovati sul luogo dell'esplosione frammenti di stoffe, un pezzo di giornale, fili di erba. Sulla porta d'ingresso tra il campanello e la cassetta delle lettere, era stato incollato un pezzo di carta con questa iscrizione a caratteri cubitali: « Primo avvertimento al signor Massard ».

Non si è trovata traccia di alcun proiettile. L'ordigno non doveva essere senza dubbio che un petardo molto ben confezionato in modo da produrre il maggior rumore possibile esplodendo.

È stata aperta un'inchiesta.

Un pezzo di carta è stato pure sequestrato da un agente di polizia che lo ha consegnato al commissario.

La casa vicina portante il n. 56 appartiene alla signora Sarah Bernhardt. Quanto a Massard, egli abita colla moglie al 4° piano dell'edificio e non ha riportato alcun danno dall'esplosione.

È un avvertimento violento, egli ha detto; ma la politica offre spesso tali sorprese piuttosto sgradevoli.

NEW-YORK, 17. — Un radiotelegramma giunto iersera dal dirigibile *Amerika*, dice:

« Tutto va bene. Prendiamo una direzione più a nord per trovare la strada dei vapori transatlantici. Non conosciamo esattamente la nostra posizione, fra trecento e ottocento miglia dalla costa ».

LISBONA, 17. — I funerali dell'ammiraglio Reis e del dott. Bombarda hanno dato luogo a una grande dimostrazione. La folla era veramente enorme.

Il corteo si è formato sulla Piazza del Commercio, e si è messo in moto al suono della Portoghese suonata dalle musiche militari e da numerose altre bande di Lisbona e provincia. Le Società, le corporazioni, i sindacati colle bandiere a lutto, allievi e professori delle scuole primarie e superiori, l'esercito e la marina si trovavano nel corteo. Tutte le loggie massoniche erano largamente rappresentate. Numerosi carri portavano fiori e corone. Non si notava alcun emblema religioso. Numerose donne e fanciulli si trovavano nel corteo.

Le bare furono collocate su affusti di artiglieria tirati da muli.

Il feretro del dott. Bombarda era seguito dalle notabilità civili, dalla scuola di medicina e dal personale degli ospedali. La salma dell'ammiraglio Reis era seguita dall'esercito, dalla marina e dalle donne che presero parte ad combattimento. Ultimi venivano i membri del Governo e del municipio.

Sulla piazza Camoens i fanciulli intuonarono il coro della « Seminatrice » e sparsero fiori.

Il presidente del Governo provvisorio e il presidente del Consiglio municipale pronunziarono l'elogio dei due defunti rivolgendo loro l'ultimo addio. Le bandiere salutarono.

Il corteo si mise poi di nuovo in movimento verso il cimitero, e impiegò per sfilare due ore e mezza.

Su tutto il percorso in segno di lutto numerose case avevano issata la bandiera a mezz'asta.

NEW-YORK, 17. — S'ignora la posizione attuale del dirigibile *Amerika* che si trova oltre i limiti della portata del suo apparecchio radio-telegrafico. Si crede tuttavia che esso si trovi tra Nantucket e la Nuova Scozia e segua il corso dei vapori transatlantici.

Il bollettino dell'Ufficio meteorologico di Washington indica che i vento oggi favorisce il dirigibile.

LONDRA, 17. — I Sovrani si recheranno sabato prossimo a visitare Re Manoel e la Regina Amelia al Castello di Woodnorton.

GIBUTI, 17. — Si ritiene ormai assicurato che Ras Oliè andrà ad Addis Abeba.

SAINT QUINTIN, 17. — L'aviatore Wynmalen è partito alle 6.40 di stamane per Parigi.

Wynmalen ha preso terra a Tracy-le Mont ed è subito ripartito.

L'aviatore Legagneux è stato segnalato a Lafere.

ISSY LES MOLINEAUX, 17. — L'aviatore Wynmalen è arrivato sul terreno di manovre di Issy-les-Moulineaux alle ore 12 13'43'' compiendo il percorso Parigi-Bruxelles e ritorno in 27 ore 50' e 26''.

Esso ha preso terra senza incidenti in eccellenti condizioni.

HERNE (Vestfalia), 17. — In un pozzo della miniera Shamrock la corda di un ascensore che discendeva con 35 minatori si è spezzata.

S'ignora la sorte dei disgraziati: probabilmente essi sono caduti nel fondo melmoso del pozzo.

L'altro ascensore che saliva fu lanciato contro la carrucola con tale violenza che tutti i minatori che vi si trovavano sono rimasti più o meno gravemente feriti.

BELGRADO, 17. — Il prof. Cowostok è ripartito per Vienna.

Dopo il bollettino pubblicato stamane, il principe ereditario è rimasto quasi costantemente assopito e non ha completa conoscenza.

Temperatura 40°, pulsazioni 93. Respirazioni deboli, fino a 30 al minuto. Condizioni dei polmoni invariate.

PARIGI, 17. — Bizemant, membro del Consiglio d'amministrazione del sindacato dei ferrovieri, è stato arrestato alle 4 del pomeriggio, mentre usciva dalla Borsa del lavoro. Bizemant si è lasciato condurre dagli agenti senza opporre resistenza e senza protestare, limitandosi a gridare. « Viva lo sciopero! ».

Malgrado che l'arresto sia stato operato dinanzi alla Borsa del lavoro, l'ordine non è stato affatto turbato. Si annunciano vari arresti operati a Uzès, Vierzon e Valenciennes, per attentato alla libertà del lavoro.

Alla prefettura di polizia si dichiara che il servizio dei treni sarà completamente ristabilito domani sulle reti del Nord, dell'Est, d'Orléans e della Paris-Lyon-Mediterranée. Tutti coloro che domani non riprenderanno il lavoro saranno licenziati e sostituiti.

BELGRADO, 17. — Il bollettino sulle condizioni di salute del principe ereditario pubblicato stasera alle ore 7, dice:

Stato generale invariato. Temperatura 40.2 — Polso 93 — Respirazioni 36 — Nessun cambiamento nelle condizioni dei polmoni — Assenza di tosse.

VERSAILLES, 17. — Stasera una bomba è stata lanciata dall'alto della galleria della stazione dei cantieri mentre stava per passare il treno proveniente da Dreux.

La bomba è scoppiata a poca distanza dai soldati che sorvegliavano la galleria.

Nessun accidente di persone si ha a deplorare.

La linea ferroviaria non è stata danneggiata.

NEW YORK, 17. — Nessuna notizia del dirigibile *Amerika* è giunta dopo il messaggio di saluto spedito alle 12.45 di ieri.

La stazione radiotelegrafica di Siasconsett si è mantenuta nel pomeriggio in costante comunicazione con numerosi piroscafi che seguivano la rotta che doveva fare l'*Amerika*. Tutti però hanno annunziato di non aver visto l'*Amerika*, e di non aver ricevuto alcun messaggio dal dirigibile.

Il vapore *Finland* telegrafa che iersera si è scatenato un violento temporale con forti scariche elettriche e pioggia torrenziale.

Il tempo si è rasserenato alle ore 9, il mare è calmo.

Si ritiene che l'*Amerika*, se manterrà la stessa velocità, arriverà stasera alle ore 8 all'isola Sable

HERNE (Westfalia), 17. — In seguito alla catastrofe avvenuta nella miniera di Shamrock sono stati estratti fino alle ore 4 di stasera tre operai morti, dodici feriti gravemente e numerosi feriti leggermente.

ATENE, 17. — Venizelos ha conferito oggi col Re e gli ha dichiarato che formerà il nuovo Gabinetto, del quale gli presenterà quanto prima la lista.

LIONE, 17. — Chabert, anarchico militante, segretario dell'Unione dei sindacati, è stato arrestato nel pomeriggio. La situazione migliora sensibilmente.

Fra i fuochisti vi sono soltanto 11 scioperanti e fra gli operai circa trecento.

VERSAILLES, 17. — Sembra che la bomba scoppiata fuori della galleria alla stazione dei cantieri fosse destinata a far crollare il tunnel per ostruire la strada ferrata, ma l' ordigno lanciato con forza andò ad urtare in un albero e rimbalzò ed invece di penetrare nella galleria scoppiò con formidabile rumore a sinistra della strada che discende dal monte, facendo un vasto buco nel terreno, senza recar danni alla strada ferrata.

Il servizio dei treni non è stato quindi interrotto ed il treno proveniente da Dreux ha potuto passare regolarmente.

Appena giunse la notizia dell'esplosione, si sono recati sulla località il prefetto della Senna ed Oise ed il procuratore della repubblica.

Dall'inchiesta fatta è risultato che poco prima dell'esplosione dai soldati di guardia alla galleria furono viste tre persone aggirarsi in quei dintorni.

L'attentato ha prodotto a Versailles viva emozione. Grande folla e moltissimi ferrovieri si sono recati alla stazione dei cantieri a prendere notizie.

L'AVANA, 17. — L'uragano che ha cagionato gravi danni a Cuba ha continuato ad imperversare iersera ed è aumentato oggi verso il mezzodì di violenza.

Tutte le comunicazioni con l'interno sono interrotte.

Balabano, in provincia di Avana, sarebbe inondata. Nelle vie si troverebbero parecchi piedi di acqua.

Soffia un vento impetuoso. I principali depositi di merci alla dogana sono stati asportati dalla mareggiata.

Casablanca è inondata e gli abitanti si sono rifugiati sulle colline circostanti.

A Regla vi sarebbero numerose vittime.

TANGERI, 17. — Il governatore di Ceuta con una scorta di 600 uomini ha fatto una ricognizione alle sorgenti alla frontiera spagnuola.

Il governatore ha esaminato i lavori che si stanno compiendo per la strada di Tetuan e quindi da Ceuta ha pubblicato un proclama che annunzia la ripresa dei lavori che si erano dovuti interrompere in luglio scorso in seguito ad una decisione del corpo diplomatico perchè contrari al trattato di Algesiras, e perchè la regione non presentava le necessarie garanzie di sicurezza.

El Muad, ambasciatore del Marocco, è ripartito per Fez, essendo stato colà richiamato dal Sultano,

L'AVANA, 17. — Si crede che l'uragano abbia recato i danni più gravi nella provincia di Pinar del Rio dove vi sarebbero numerose vittime.

VANVES, 17. — Nella piazza Voltaire ad Issy dinanzi il vestibolo della scuola materna è stata ritrovata nel pomeriggio una scatola cilindrica di 6 centimetri di diametro e 6 centim. di altezza munita di una miccia in parte già consumata e che conteneva della polvere nera e dei chiodi. Dopo essere stata bagnata, la scatola è stata trasportata al commissariato di Vandes dove sarà esaminata.

PARIGI, 17. — Il Sindacato nazionale dei lavoratori delle ferrovie comunica la nota seguente:

All'unanimità il Comitato di sciopero decide che la ripresa del lavoro avrà luogo domattina 18 ottobre su tutte le reti.

Il Comitato di sciopero decide inoltre la pubblicazione immediata di un manifesto che darà le ragioni della sua risoluzione e doman-

derà ai ferrovieri di prendere tutte le misure per la salvaguardia ed il progresso della loro organizzazione sindacale.

NEW YORK, 17. — Circondato, dopo la partenza, dalla nebbia, Wellmann sembra correre pericolo di smarrire il cammino. È impossibile compiere osservazioni.

Gli apparecchi radiotelegrafici sono senza notizie da 30 ore. Il loro silenzio impressiona grandemente.

NEW YORK, 18. — Un vento di nord spira sulle coste della Nuova Inghilterra e della Nuova Scozia. Alcuni ritengono che il dirigibile *Amerika* sia stato da esso tratto fuori della via percorsa dai transatlantici, oltre i limiti delle comunicazioni radiotelegrafiche.

Il *Times* pubblica un radiotelegramma inviato dal dirigibile domenica sera e che dice:

« Lo stabilizzatore, saltando sulla cresta delle onde, fa subire scosse all'*Amerika* senza produrre avarie ».

Un radiotelegramma successivo dice:

« Le previsioni sono meno favorevoli ma continuiamo a lottare ».

RIO DE JANEIRO, 18. — Il vapore inglese *Porsmarnak*, appartenente ad una casa argentina, è naufragato presso il Capo Frio. Vi sono dodici annegati. La nave è perduta.

BELGRADO, 18. — Si annunzia ufficialmente che l'Imperatore Francesco Giuseppe ha fatto esprimere al Re Pietro, dal ministro austro-ungarico a Belgrado, il suo vivo interessamento per la malattia del principe ereditario ed ha fatto chiedere notizie sulle condizioni di esso.

Il ministro di Serbia a Vienna è stato incaricato di esprimere all'Imperatore i calorosi ringraziamenti del Re per il gentile pensiero.

Anche il Sultano e il Governo rumeno hanno fatto esprimere al Re la loro simpatia.

LISBONA, 18. — Sono stati operati cinque arresti per imputazione di assassinio dell'ammiraglio Candido Reis.

PARIGI, 18. — I giornali hanno da Lisbona:

Con lettera diretta al ministro di grazia e giustizia, il patriarca di Lisbona mons. Mendes Bello partecipa la sua adesione alla Repubblica.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

16 ottobre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	761.98.
Termometro centigrado al nord	20.09
Tensione del vapore, in mm.	11.14.
Umidità relativa a mezzodì	61.
Vento a mezzodì	W.
Velocità in km.	3.
Stato del cielo a mezzodì	4[5 coperto.
Termometro centigrado	massimo 21.8. minimo 13.0.
Pioggia	—

17 ottobre 1910.

In Europa: pressione massima di 771 sul Baltico, minima di 761 sulla Manica.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 4 mm. sulla Sicilia; temperatura generalmente diminuita; qualche vento forte del 1° e 2° quadrante sulle Marche, Umbria e penisola Salentina; qualche pioggiarella in Piemonte, Puglie e Sicilia.

Barometro: massimo a 768 in Val Padana, minimo a 764 in Sicilia.

Probabilità: venti settentrionali, moderati o forti sull'alto Tirreno e Adriatico, deboli o moderati altrove; tempo generalmente buono; mare qua e là mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 17 ottobre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	21 1	15 0
Genova	sereno	calmo	22 0	14 6
Spezia	sereno	calmo	22 0	11 2
Cuneo	coperto	—	15 9	11 8
Torino	nebbioso	—	16 3	11 4
Alessandria	nebbioso	—	20 0	6 1
Novara	sereno	—	18 5	8 8
Domodossola	nebbioso	—	20 3	11 8
Pavia	sereno	—	19 9	5 7
Milano	3/4 coperto	—	19 3	10 3
Como	sereno	—	18 2	9 3
Sandrio	coperto	—	21 0	11 0
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	coperto	—	17 7	12 0
Cremona	sereno	—	17 4	8 7
Mantova	sereno	—	17 6	9 8
Verona	coperto		17 7	9 3
Belluno	coperto	—	15 2	8 0
Udine	coperto	—	16 9	8 2
Treviso	1/2 coperto	—	17 5	8 5
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	16 5	9 5
Padova	sereno	—	16 4	8 8
Rovigo	sereno	—	18 0	—
Piacenza	sereno	—	17 1	5 8
Parma	sereno	—	17 5	7 0
Reggio Emilia	sereno	—	16 8	6 2
Modena	1/4 coperto	—	16 2	7 8
Ferrara	1/4 coperto	—	17 4	7 1
Bologna	1/4 coperto	—	16 3	8 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/2 coperto	—	17 0	8 2
Pesaro	coperto	mosso	16 2	8 4
Ancona	1/2 coperto	mosso	19 0	12 8
Urbino	coperto	—	13 4	9 2
Macerata	sereno	—	16 1	11 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	16 4	9 0
Camerino	sereno	—	13 2	9 0
Lucca	sereno	—	21 0	9 1
Pisa	sereno	—	23 3	9 0
Livorno	sereno	mosso	22 6	12 0
Firenze	sereno	—	20 4	8 7
Arezzo	sereno	—	19 1	8 8
Siena	1/4 coperto	—	19 2	9 6
Grosseto	sereno	—	22 5	11 0
Roma	1/4 coperto	—	21 8	11 0
Teramo	sereno	—	17 6	9 8
Chieti	piovoso	—	16 0	9 0
Aquila	3/4 coperto	—	20 8	8 5
Agnone	coperto	—	15 2	6 8
Foggia	coperto	—	19 3	11 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	17 2	13 2
Lecce	1/2 coperto	—	16 8	12 4
Caserta	1/2 coperto	—	20 0	13 4
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	19 4	12 6
Benevento	coperto	—	19 6	8 6
Avellino	1/2 coperto	—	16 6	8 2
Caggiano	3/4 coperto	—	13 6	6 4
Potenza	coperto	—	13 0	6 6
Cosenza	sereno	—	19 4	7 5
Tiriolo	sereno	—	25 0	12 9
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	27 3	13 8
Palermo	3/4 coperto	calmo	25 4	13 5
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	25 4	18 5
Caltanissetta	sereno	—	26 0	15 7
Messina	coperto	calmo	21 3	16 1
Catania	1/4 coperto	mosso	23 7	14 9
Siracusa	3/4 coperto	legg mosso	23 0	19 0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	24 0	15 0
Sassari	1/4 coperto	—	20 0	12 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*